

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

### COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

#### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 4 – Relazioni sindacali presso gli uffici postali della provincia di Mantova) .	17
Missioni vavevoli nella seduta del 18 febbraio 2003 .....	3	(Sezione 5 – Partecipazione di Telecom al consorzio Eutelstat) .....	18
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) ..	3, 4	<b>Disegno di legge S. 1306 (Approvato dal Senato) (3387) ed abbinato proposte di legge nn. 23-245-353-354-661-735-749-771-779-967-1014-1042-1043-1044-1191-1481-1734-1749-1988-1989-1990-2277-3174-3384</b> .....	20
Parlamento europeo (Annunzio di risoluzioni) .....	4	(Sezione 1 – Articolo 2 e relative proposte emendative) .....	20
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo .....	5	(Sezione 2 – Articolo 3 e relative proposte emendative) .....	38
Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina .....	5	(Sezione 3 – Articolo 4 e relative proposte emendative) .....	42
Atti di controllo e di indirizzo .....	6	(Sezione 4 – Articolo 5 e relative proposte emendative) .....	46
<b>Interpellanze e interrogazioni</b> .....	7	(Sezione 5 – Articolo 6 e relative proposte emendative) .....	64
(Sezione 1 – Attuazione della normativa riguardante il registro nazionale dei donatori di midollo osseo) .....	7	(Sezione 6 – Articolo 7 e relative proposte emendative) .....	67
(Sezione 2 – Dati sui decessi colposi all'interno delle strutture ospedaliere pubbliche) .....	13	(Sezione 7 – Ordini del giorno) .....	79
(Sezione 3 – Attuazione della normativa che ridefinisce lo stato giuridico dei medici specializzandi) .....	13		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 18 febbraio 2003.**

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Cammarata, Castagnetti, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Craxi, Diana, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Landi di Chianenna, Lavagnini, Lazzari, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Rizzo, Rosso, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sinisi, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Cammarata, Castagnetti, Cè, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Craxi, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovannardi, Intini, La Malfa, Landi di Chianenna, Lavagnini, Lazzari, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello,

Marzano, Mattarella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rizzo, Rosso, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sinisi, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

**Annuncio di una proposta di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.**

In data 17 febbraio 2003 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 99, terzo comma, della Costituzione, la seguente proposta di legge:

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: « Disciplina delle professioni non regolamentate » (3685).

Sarà stampata e distribuita.

**Modifica del titolo di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 3582, d'iniziativa dei deputati CAPARINI e LUSSANA, ha assunto il seguente titolo: « Interventi in favore della musica bandistica, corale e dialettale e della danza popolare ».

### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

#### *I Commissione (Affari costituzionali):*

RICCIOTTI: « Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale » (3434) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VII, VIII, IX, XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

MOLINARI: « Disposizioni concernenti la facilitazione dell'accesso telefonico ai servizi della pubblica amministrazione e la tutela della riservatezza » (3535) *Parere delle Commissioni II e IX.*

#### *II Commissione (Giustizia):*

BERTOLINI: « Modifiche all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, in materia di compensi spettanti ai giudici di pace per taluni provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni penali » (3379) *Parere delle Commissioni I e V.*

#### *IV Commissione (Difesa):*

ASCIERTO ed altri: « Armonizzazione tra le carriere del personale non direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia » (3668) *Parere delle Commissioni I e V.*

#### *VIII Commissione (Ambiente):*

BELLOTTI ed altri: « Disposizioni in materia di attività venatoria nelle aree protette, di composizione degli organi e di vincoli idrogeologici dell'Ente parco » (3324) *Parere delle Commissioni I, II, (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni),*

*V, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PAROLI ed altri: « Disposizioni per la promozione delle attività delle associazioni di protezione ambientale e per garantire la pubblicità dei servizi loro affidati dallo Stato » (3440) *Parere delle Commissioni I, V e XIV.*

#### *XIII Commissione (Agricoltura):*

VASCON: « Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio » (3473) *Parere della I Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

### **Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.**

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di undici risoluzioni approvate nella sessione dal 16 al 19 dicembre 2002. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alle stesse, in sede primaria):

« sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina » (doc. XII, n. 210) — *alla III Commissione (Affari esteri);*

« sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del proto-

collo 2 dell'accordo europeo » (doc. XII, n. 211) — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

« sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del protocollo 2 dell'accordo europeo » (doc. XII, n. 212) — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

« sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del protocollo 2 dell'accordo europeo » (doc. XII, n. 213) — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

« sulla relazione speciale del 'Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito del progetto di raccomandazione alla Commissione europea concernente la denuncia 242/2000/GG » (doc. XII, n. 214) — *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

« sul futuro finanziamento delle Scuole europee » (doc. XII, n. 215) — *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

« sulla relazione speciale n. /2002 della Corte dei conti relativa ai programmi d'azione comunitari "Socrates" e "Gioventù per l'Europa" » (doc. XII, n. 216) — *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

« sulla lotta contro l'afta epizootica nell'Unione europea nel 2001 e sulle future misure di prevenzioni e di lotta alle epizoozie nell'Unione europea » (doc. XII n. 217) — *alla XII Commissione (Affari sociali)*;

« sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Regione ed amministrazione speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare » (doc. XII, n. 218) — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

« sui risultati del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002 » (doc. XII, n. 219) — *alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

« sul disastro della petroliera Prestige » — (doc. XII, n. 220) — *alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti)*.

#### **Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 febbraio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, della legge 1° agosto 2002, n. 166, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riforma ed aggiornamento della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina (181).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 marzo 2003. La richiesta è altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 5 marzo 2003.

#### **Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 14 febbraio

2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Rodolfo ORTOLANI a presidente del consiglio di amministrazione del Fondo interbancario di garanzia (59).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 febbraio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la

richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Alberto MAJOCCHI a presidente dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (60).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

## INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

*(Sezione 1 – Attuazione della normativa riguardante il registro nazionale dei donatori di midollo osseo)*

**A) Interpellanza ed interrogazioni**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

in data 7 marzo 2001 è entrata in vigore la legge n. 52 del 2001 per il « Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo »;

la suindicata legge, all'articolo 8, prevede che, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, il Ministro della salute emani il concernente regolamento di attuazione, sentita la commissione di cui al seguente articolo 9;

detto articolo 9 stabilisce che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, venga nominata con decreto del Ministro della salute la « Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguinei »;

ad oggi, la mancata esecuzione delle disposizioni di cui ai citati articoli 8 e 9 ha reso inattuabile la legge di cui sopra –:

se ritenga di assumere le determinazioni necessarie a rendere pienamente efficace la legge n. 52 del 2001.

(2-00166)

« Nan ».

(28 novembre 2001)

BINDI, BURTONE, FIORONI, MAZZUCA POGGIOLINI, MOSELLA, LUIGI PEPE e MOLINARI. – *Al Ministro della salute.* – Per sapere – premesso che:

in data 6 marzo 2001 è stata varata dal Parlamento la legge n. 52, concernente il « Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo »;

ad oggi, ancora non è stato approvato il regolamento di attuazione che legittimi il registro nazionale donatori, come previsto dall'articolo 8 della citata legge;

sono scaduti i termini per l'emana-zione del decreto che dovrebbe regolamen-tare l'attività delle associazioni dei donatori volontari con apposite convenzioni regionali:

sono scaduti anche i termini per l'istituzione, presso il ministero della salute, di una commissione consultiva;

la mancata operatività della legge n. 52 del 2001 crea gravi difficoltà, su tutto il territorio nazionale, nel reperire i donatori di midollo osseo, che, purtroppo, continuano a diminuire di fronte ad un aumento dei malati di leucemia, come testimoniano i dati forniti dal gruppo italiano trapianti midollo osseo e dall'Istituto superiore di sanità;

è stata avviata una campagna di sensibilizzazione da parte dell'Associazione donatori di midollo osseo, che, ad oggi, non ha trovato adeguato e sollecito riscontro da parte del ministero della salute –:

quali siano i tempi per il varo del regolamento di attuazione della normativa sul registro nazionale dei donatori di midollo osseo, anche in merito a tutti gli

obblighi previsti dalla legge n. 52 del 2001, che, fino ad ora, con grave ed ingiustificato ritardo, sono stati disattesi dal ministero della salute. (3-00269)

(8 ottobre 2001)

MERLO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

in data 6 marzo 2001 è stata varata dal Parlamento la legge n. 52, concernente il « Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo »;

ad oggi, non è ancora stato approvato il regolamento di attuazione che legittimi il registro nazionale, come previsto dall'articolo 8 della citata legge;

sono scaduti i termini per l'emanazione del decreto che dovrebbe regolamentare l'attività delle associazioni dei donatori volontari con apposite convenzioni regionali;

sono scaduti anche i termini per l'istituzione, presso il ministero della salute, di una commissione consultiva;

la mancata operatività della legge n. 52 del 6 marzo 2001 crea gravi difficoltà su tutto il territorio nazionale, in particolare per i seguenti punti:

a) non è stata stipulata la prevista polizza di assicurazione contro gli infortuni che tuteli il candidato donatore in tutte le fasi di accertamento della compatibilità ed eleggibilità del trapianto ed in occasione del prelievo di midollo presso una struttura accreditata. La polizza è attualmente sottoscritta dall'Associazione donatori di midollo osseo-federazione italiana a favore di tutti gli iscritti al registro italiano dei donatori di midollo osseo;

b) non sono operative le disposizioni che prevedono come retribuite le assenze dal lavoro dei candidati donatori, sia in occasione dei prelievi per la tipizzazione, che per i periodi di ricovero ospedaliero e di convalescenza *post* prelievo. Non essendo regolamentata la materia, i donatori sono costretti a chiedere

permessi non retribuiti o periodi di ferie, per evitare il ricorso ad una certificazione medica che costituisce una contraddizione clamorosa: un certificato che attesti uno stato di non salute per un soggetto in perfetta salute. D'altra parte, il datore di lavoro non ha indicazioni sul come porre gli oneri relativi alle assenze del proprio dipendente a carico del servizio sanitario nazionale o degli istituti previdenziali (Inps, Inpdap ed altri) e neppure è dato conoscere la durata temporale per la quale il prestatore d'opera ha diritto ad assentarsi dal lavoro;

risulta che alcune strutture ospedaliere, ancora oggi, chiedano la cosiddetta « impegnativa » del medico di famiglia per sottoporre il candidato donatore a tipizzazione. Anche questo costituisce un ostacolo al perseguimento efficace e tempestivo del desiderio del volontario candidato donatore;

continuano a manifestarsi difficoltà di rapporti tra il registro italiano dei donatori di midollo osseo (Ibmdr) e talune regioni per il rimborso delle spese di ricerca;

le associazioni di volontariato, e tra queste l'Associazione donatori di midollo osseo in misura preponderante, dovendo destinare parti importanti dei propri fondi al finanziamento del registro, alla stipula dell'assicurazione dei donatori, all'erogazione di borse di studio e ad altro, non possono avviare campagne di informazione e di sensibilizzazione su scala nazionale che possano confermare il progressivo aumento dei candidati donatori di midollo osseo iscritti al registro italiano dei donatori di midollo osseo, quale elemento essenziale per una sempre più efficace lotta alla leucemia e ad altri tumori del sangue —:

quali siano i tempi per il varo del regolamento di attuazione della normativa sul registro nazionale dei donatori di midollo osseo, anche in merito a tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 52 del 6

marzo 2001, che, fino ad ora, con grave ed ingiustificato ritardo, sono stati disattesi dal ministero della salute. (3-00482)

(28 novembre 2001)

RODEGHIERO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

in data 6 marzo 2001 è stata varata dal Parlamento la legge n. 52, concernente il « Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo »;

ad oggi, non è ancora stato approvato il regolamento di attuazione che legittimi il registro nazionale, come previsto dall'articolo 8 della citata legge;

sono scaduti i termini per l'emanazione del decreto che dovrebbe regolamentare l'attività delle associazioni dei donatori volontari con apposite convenzioni regionali;

sono scaduti anche i termini per l'istituzione, presso il ministero della salute, di una commissione consultiva;

la mancata operatività della legge n. 52 del 6 marzo 2001 crea gravi difficoltà su tutto il territorio nazionale, in particolare per i seguenti punti:

a) non è stata stipulata la prevista polizza di assicurazione contro gli infortuni che tuteli il candidato donatore in tutte le fasi di accertamento della compatibilità ed eleggibilità al trapianto ed in occasione del prelievo di midollo presso una struttura accreditata. La polizza è attualmente sottoscritta dall'Associazione donatori di midollo osseo-federazione italiana a favore di tutti gli iscritti al registro italiano dei donatori di midollo osseo;

b) non sono operative le disposizioni che prevedono come retribuite le assenze dal lavoro dei candidati donatori, sia in occasione dei prelievi per la tipizzazione, che per i periodi di ricovero ospedaliero e di convalescenza *post* prelievo. Non essendo regolamentata la materia, i donatori sono costretti a chiedere permessi non retribuiti o periodi di ferie,

per evitare il ricorso ad una certificazione medica che costituisce una contraddizione clamorosa: un certificato che attesti uno stato di non salute per un soggetto in perfetta salute. D'altra parte il datore di lavoro non ha indicazioni sul come porre gli oneri relativi alle assenze del proprio dipendente a carico del servizio sanitario nazionale o degli istituti previdenziali (Inps, Inpdad ed altri) e neppure è dato conoscere la durata temporale per la quale il prestatore d'opera ha diritto ad assentarsi dal lavoro;

risulta che alcune strutture ospedaliere ancora oggi chiedano la cosiddetta « impegnativa » del medico di famiglia per sottoporre il candidato donatore a tipizzazione. Anche questo costituisce un ostacolo al perseguimento efficace e tempestivo del desiderio del volontario candidato donatore;

continuano a manifestarsi difficoltà di rapporti tra il registro italiano dei donatori di midollo osseo (Ibmdr) e talune regioni per il rimborso delle spese di ricerca;

le associazioni di volontariato, e tra queste l'Associazione donatori di midollo in misura preponderante, dovendo destinare parti importanti dei propri fondi al finanziamento del registro, alla stipula dell'assicurazione dei donatori, all'erogazione di borse di studio e ad altro, non possono avviare campagne di informazione e di sensibilizzazione su scala nazionale che possano confermare il progressivo aumento dei candidati donatori di midollo osseo iscritti al registro italiano dei donatori di midollo osseo, quale elemento essenziale per una sempre più efficace lotta alla leucemia e ad altri tumori del sangue —:

quali siano i tempi per il varo del regolamento di attuazione della normativa sul registro nazionale dei donatori di midollo osseo, anche in merito a tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 52 del 6 marzo 2001, che, fino ad ora, con grave ed ingiustificato ritardo, sono stati disattesi dal ministero della salute. (3-00489)

(28 novembre 2001)

DUILIO, MEDURI, ANNUNZIATA, MOLINARI, LADU e SORO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

in data 6 marzo 2001 è stata varata dal Parlamento la legge n. 52, concernente il « Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo »;

ad oggi, non è ancora stato approvato il regolamento di attuazione che legittimi il registro nazionale, come previsto dall'articolo 8 della citata legge;

sono scaduti i termini per l'emanazione del decreto che dovrebbe regolamentare l'attività delle associazioni dei donatori volontari con apposite convenzioni regionali;

sono scaduti anche i termini per l'istituzione, presso il ministero della salute, di una commissione consultiva;

la mancata operatività della legge n. 52 del 6 marzo 2001 crea gravi difficoltà su tutto il territorio nazionale, in particolare per i seguenti punti:

a) non è stata stipulata la prevista polizza di assicurazione contro gli infortuni che tuteli il candidato donatore in tutte le fasi di accertamento della compatibilità ed eleggibilità al trapianto ed in occasione del prelievo di midollo presso una struttura accreditata. La polizza è attualmente sottoscritta dall'Associazione donatori di midollo osseo-federazione italiana a favore di tutti gli iscritti al registro italiano dei donatori di midollo osseo;

b) non sono operative le disposizioni che prevedono come retribuite le assenze dal lavoro dei candidati donatori, sia in occasione dei prelievi per la tipizzazione, che per i periodi di ricovero ospedaliero e di convalescenza *post* prelievo. Non essendo regolamentata la materia, i donatori sono costretti a chiedere permessi non retribuiti o periodi di ferie, per evitare il ricorso ad una certificazione medica che costituisce una contraddizione clamorosa: un certificato che attesti uno stato di non salute per un soggetto in perfetta salute! D'altra parte, il datore di

lavoro non ha indicazioni sul come porre gli oneri relativi alle assenze del proprio dipendente a carico del servizio sanitario nazionale o degli istituti previdenziali (Inps, Inpdap ed altri) e neppure è dato conoscere la durata temporale per la quale il prestatore d'opera ha diritto ad assentarsi dal lavoro;

risulta che alcune strutture ospedaliere ancora oggi chiedono la cosiddetta « impegnativa » del medico di famiglia per sottoporre il candidato donatore a tipizzazione. Anche questo costituisce un ostacolo al perseguimento efficace e tempestivo del desiderio del volontario candidato donatore;

continuano a manifestarsi difficoltà di rapporti tra il registro italiano dei donatori di midollo osseo (Ibmdr) e talune regioni per il rimborso delle spese di ricerca;

le associazioni di volontariato, e tra queste l'Associazione donatori di midollo osseo in misura preponderante, dovendo destinare parti importanti dei propri fondi al finanziamento del registro, alla stipula dell'assicurazione dei donatori, all'erogazione di borse di studio e ad altro, non possono avviare campagne di informazione e di sensibilizzazione su scala nazionale che possano confermare il progressivo aumento dei candidati donatori di midollo osseo iscritti al registro italiano dei donatori di midollo osseo, quale elemento essenziale per una sempre più efficace lotta alla leucemia e ad altri tumori del sangue —:

quali siano i tempi per il varo del regolamento di attuazione della normativa sul registro nazionale dei donatori di midollo osseo, anche in merito a tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 52 del 6 marzo 2001, che, fino ad ora, con grave ed ingiustificato ritardo, sono stati disattesi dal ministero della salute. (3-00494)

(29 novembre 2001)

LUIGI PEPE. — *Al Ministro della salute.*  
— Per sapere — premesso che:

in data 6 marzo 2001 è stata varata dal Parlamento la legge n. 52, concernente il « Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo »;

ad oggi, non è ancora stato approvato il regolamento di attuazione che legittimi il registro nazionale, come previsto dall'articolo 8 della citata legge;

sono scaduti i termini per l'emanazione del decreto che dovrebbe regolamentare l'attività delle associazioni dei donatori volontari con apposite convenzioni regionali;

sono scaduti anche i termini per l'istituzione, presso il ministero della salute, di una commissione consultiva;

la mancata operatività della legge n. 52 del 6 marzo 2001 crea gravi difficoltà su tutto il territorio nazionale, in particolare per i seguenti punti:

a) non è stata stipulata la prevista polizza di assicurazione contro gli infortuni che tuteli il candidato donatore in tutte le fasi di accertamento della compatibilità ed eleggibilità al trapianto ed in occasione del prelievo di midollo presso una struttura accreditata. La polizza è attualmente sottoscritta dall'Associazione donatori di midollo osseo-federazione italiana a favore di tutti gli iscritti al registro italiano dei donatori di midollo osseo;

non sono operative le disposizioni che prevedono come retribuite le assenze dal lavoro dei candidati donatori, sia in occasione dei prelievi per la tipizzazione, che per i periodi di ricovero ospedaliero e di convalescenza *post* prelievo. Non essendo regolamentata la materia, i donatori sono costretti a chiedere permessi non retribuiti o periodi di ferie, per evitare il ricorso ad una certificazione medica che costituisce una contraddizione clamorosa: un certificato che attesti uno stato di non salute per un soggetto in perfetta salute!

D'altra parte, il datore di lavoro non ha indicazioni sul come porre gli oneri relativi alle assenze del proprio dipendente a carico del servizio sanitario nazionale o degli istituti previdenziali (Inps, Inpdap ed altri) e neppure è dato conoscere la durata temporale per la quale il prestatore d'opera ha diritto ad assentarsi dal lavoro;

risulta che alcune strutture ospedaliere ancora oggi chiedono la cosiddetta « impegnativa » del medico di famiglia per sottoporre il candidato donatore a tipizzazione. Anche questo costituisce un ostacolo al perseguimento efficace e tempestivo del desiderio del volontario candidato donatore;

continuano a manifestarsi difficoltà di rapporti tra il registro italiano dei donatori di midollo osseo (Ibmdr) e talune regioni per il rimborso delle spese di ricerca;

le associazioni di volontariato, e tra queste l'Associazione donatori di midollo osseo, in misura preponderante, dovendo destinare parti importanti dei propri fondi al finanziamento del registro, alla stipula dell'assicurazione dei donatori, alla erogazione di borse di studio e ad altro, non possono avviare campagne di informazione e di sensibilizzazione su scala nazionale che possano confermare il progressivo aumento dei candidati donatori di midollo osseo iscritti al registro italiano dei donatori di midollo osseo, quale elemento essenziale per una sempre più efficace lotta alla leucemia e ad altri tumori del sangue —:

quali siano i tempi per l'adozione del regolamento di attuazione della normativa sul registro nazionale dei donatori di midollo osseo, anche in merito a tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 52 del 6 marzo 2001, che, fino ad ora, con grave ed ingiustificato ritardo, sono stati disattesi dal ministero della salute. (3-00498)

(10 dicembre 2001)

LUCIDI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

in data 6 marzo 2001 è stata varata dal Parlamento la legge n. 52, concernente il « Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo »;

ad oggi, non è ancora stato approvato il regolamento di attuazione che legittimi il registro nazionale, come previsto dall'articolo 8 della citata legge;

sono scaduti i termini per l'emanazione del decreto che dovrebbe regolamentare l'attività delle associazioni dei donatori volontari con apposite convenzioni regionali;

sono scaduti anche i termini per l'istituzione, presso il ministero della salute, di una commissione consultiva;

la mancata operatività della legge n. 52 del 6 marzo 2001 crea gravi difficoltà su tutto il territorio nazionale, in particolare per i seguenti punti:

a) non è stata stipulata la prevista polizza di assicurazione contro gli infortuni che tuteli il candidato donatore in tutte le fasi di accertamento della compatibilità ed eleggibilità al trapianto ed in occasione del prelievo del midollo presso una struttura accreditata. La polizza è attualmente sottoscritta dall'Associazione donatori di midollo osseo-federazione italiana a favore di tutti gli iscritti al registro italiano dei donatori di midollo osseo;

non sono operative le disposizioni che prevedono come retribuite le assenze dal lavoro dei candidati donatori, sia in occasione dei prelievi per la tipizzazione, che per i periodi del ricovero ospedaliero e di convalescenza *post* prelievo. Non essendo regolamentata la materia, i donatori sono costretti a chiedere permessi non retribuiti o periodi di ferie, per evitare il ricorso ad una certificazione medica, oltre tutto contraddittoria, che attesti uno stato di non salute per un soggetto in perfetta salute. D'altra parte, il datore di lavoro

non ha indicazioni sul come porre gli oneri relativi alle assenze del proprio dipendente a carico del servizio sanitario nazionale o degli istituti di previdenza e neppure è dato conoscere la durata temporale per la quale il prestatore d'opera ha diritto ad assentarsi sul lavoro;

risulta che alcune strutture ospedaliere ancora oggi chiedono la cosiddetta « impegnativa » del medico di famiglia per sottoporre il candidato donatore a tipizzazione. Anche questo costituisce un ostacolo al perseguimento efficace e tempestivo del desiderio del volontario candidato donatore;

continuano a manifestarsi difficoltà di rapporti tra il registro italiano dei donatori di midollo osseo (Ibmdr) e talune regioni per il rimborso delle spese di ricerca;

le associazioni di volontariato, e tra queste l'Associazione donatori di midollo osseo in misura preponderante, dovendo destinare parti importanti dei propri fondi al finanziamento del registro, alla stipula delle polizze di assicurazione per i donatori, all'erogazione di borse di studio e ad altro, non possono avviare campagne di informazione e di sensibilizzazione su scala nazionale che possano confermare il progressivo aumento dei candidati donatori di midollo osseo iscritti al registro italiano dei donatori di midollo osseo, quale elemento essenziale per una sempre più efficace lotta alla leucemia e ad altri tumori del sangue —:

quali siano i tempi per il varo del regolamento di attuazione della normativa del registro nazionale dei donatori di midollo osseo, anche in merito a tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 52 del 6 marzo 2001, che, fino ad ora, con grave ed ingiustificato ritardo, sono stati disattesi dal ministero della salute. (3-00545)

(18 dicembre 2001)

*(Sezione 2 - Dati sui decessi colposi all'interno delle strutture ospedaliere pubbliche)*

## **B) Interrogazione**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la stampa nazionale (si confronti *Libero* di mercoledì 27 novembre 2002, alle pagine 1 e 8) ha dato ampio risalto ai dati pubblicati da Assinform, secondo cui 50.000 pazienti all'anno perderebbero la vita a causa di errori terapeutici che si verificano nelle strutture ospedaliere;

secondo una stima dell'associazione degli anestesisti, più ottimistica, i decessi derivanti da errori terapeutici sarebbero quattordicimila;

è di tutta evidenza che, laddove si considerasse più realistica la stima dell'associazione degli anestesisti, si tratterebbe comunque di una vera e propria ecatombe e, comunque, di un fenomeno che necessita di attenta analisi;

senza assolutamente indulgere alla tentazione « scandalistica » di criminalizzare la categoria, di certo benemerita, dei medici ospedalieri, è tuttavia necessario ed urgente attivare procedure intese ad individuare i reparti in cui statisticamente avvengono con maggiore frequenza i decessi, la tipologia più ricorrente degli errori ed ogni altra informazione utile ai fini di una completa conoscenza del fenomeno, condizione necessaria per attivare programmi di contenimento e di riduzione dei decessi di origine colposa —:

se esistano dati ufficiali ministeriali circa il grave fenomeno dei decessi colposi all'interno delle strutture ospedaliere pubbliche;

se e quali iniziative il Governo abbia assunto, o comunque intenda assumere, affinché possa essere contenuto e ridotto il numero di tali decessi. (3-01641)

*(27 novembre 2001)*

*(Sezione 3 - Attuazione della normativa che ridefinisce lo stato giuridico dei medici specializzandi)*

## **C) Interrogazioni**

GRANDI e GRIGNAFFINI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

come è a tutti noto, i medici laureati che svolgono la formazione specialistica, noti come « specializzandi », sono una parte quantitativamente e qualitativamente importante della sanità pubblica;

nonostante questa presenza negli ospedali sia costante ed esercitata in mansioni anche di elevata complessità, nella legge finanziaria per il 2003 non sono previsti fondi per la copertura dei loro contratti di formazione e lavoro, anzi l'importo della borsa di studio risulta bloccato a 800 euro fino al 2006, e ciò a fronte di un impegno di 12-14 ore di lavoro giornaliera per loro e di ampliate possibilità di svolgere attività libero-professionale, oltre al servizio pubblico, per i medici strutturati;

a quattro anni dal decreto legislativo n. 368 del 1999, non è stata ancora trovata un'adeguata e coerente soluzione a questo problema: di conseguenza, migliaia di specializzandi operano, di fatto, all'interno del servizio sanitario nazionale e, contestualmente, nelle strutture regionali, senza tuttavia avere uno *status* giuridico e un percorso formativo che li tuteli appieno;

a livello nazionale, nel 1999 risultavano iscritti oltre 32 mila giovani a 1.521 scuole di specialità e le borse di studio statali (legge n. 257 del 1991) erogate per specializzandi nel 2001-2002 assommano a 5.500;

il problema è di radicale importanza per il futuro professionale di migliaia di giovani e per il futuro dello stesso servizio sanitario nazionale: infatti, per la legge

sono studenti-specializzandi, ma senza il loro apporto il servizio ospedaliero risulterebbe fortemente penalizzato —:

se il Governo non ritenga di dover intervenire per favorire la richiesta espressa con la protesta nazionale dei medici senza contratto, che hanno sfilato il 20 novembre 2002 a Roma per chiedere l'applicazione del decreto legislativo n. 368 del 1999, che recepisce una direttiva comunitaria, la quale prevede la trasformazione della borsa di studio in contratto di formazione e crea la figura del medico specialista in formazione. (3-01690)

(5 dicembre 2002)

**DELMASTRO DELLE VEDOVE.** — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la mancata attuazione del decreto legislativo n. 368 del 1999 sta facendo comprensibilmente lievitare il malcontento dei medici specializzandi italiani, che continuano a riscontrare un atteggiamento di colpevole ed incomprensibile disinteresse per un settore che è stato oggetto di una precisa e specifica normativa europea (93/16/CEE);

i gravi ritardi dello Stato italiano sono, peraltro, già stati sanzionati duramente e ripetutamente dagli organismi europei;

di fatto, ancor oggi, il medico specializzando italiano non è riuscito a trovare una sua precisa configurazione ed è costretto a vivere nell'ambito di una confusa sovrapposizione di figure di problematica compatibilità: da una parte egli è studente, dall'altra è manodopera a costo zero per le strutture sanitarie e dall'altra ancora è già medico;

tale situazione deve essere finalmente e definitivamente rimossa, dando immediata applicazione al citato decreto legislativo —:

se si intenda dare, senza ulteriore indugio, tempestiva attuazione al decreto

legislativo n. 368 del 1999, in tal modo provvedendo a porre riparo ad una grave ingiustizia e ad allineare il nostro Paese alla normativa europea. (3-01948)

(17 febbraio 2003)

(ex 4-04008 del 1° ottobre 2002)

**GIORDANO e VALPIANA.** — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

60.000 medici specializzandi italiani sono in lotta per la mancata applicazione del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, che prevede il cambiamento dello status giuridico ed economico da borsista a contrattista in formazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 1999 con il titolo: «Attuazione delle direttive 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli»;

l'applicazione dello strumento normativo consentirebbe un miglioramento economico e finanziario, una copertura previdenziale ed assistenziale ed il riconoscimento degli anni di specializzazione come anni di lavoro;

il decreto legislativo, a tre anni dalla pubblicazione, non è ancora stato attuato, perché non ha mai avuto la copertura finanziaria, nonostante la disponibilità da parte dell'Unione europea nello stanziamento di fondi da destinare alla formazione medico-specialistica;

questi medici lavorano da professionisti gratuitamente per le aziende sanitarie locali e non vengono concessi loro i diritti sanciti dalla Costituzione ai lavoratori: solo doveri e responsabilità, che vanno ben oltre il loro status;

d'intesa con altre associazioni di categoria (Amsce, Cmsi, Cumi-Aiss), questi lavoratori hanno indetto uno sciopero nazionale di 24 ore il 17 giugno 2002; questo sciopero ha permesso di portare alla luce

le condizioni di illegalità e di incostituzionalità in cui si trovano da 15 anni questi lavoratori;

se attuato, il citato decreto legislativo darebbe dignità e legalità ad una classe di professionisti, che in questo momento non ha alcun diritto;

sull'intera vicenda è stata fatta una denuncia al Presidente della Repubblica, per far sì che vengano attuate le garanzie costituzionali attualmente inesistenti e 35 denunce alle varie procure della Repubblica stanno per partire dall'ufficio legale del comitato per le omissioni e gli abusi che vengono fatte con la figura del medico specializzando (guardie senza responsabili e consulenze specialistiche con le firme in calce) —:

se il Governo non ritenga di attuarsi con immediatezza ai fini del reperimento dei fondi per la copertura finanziaria del decreto legislativo n. 368 del 1999;

se non si intenda adottare ogni iniziativa utile per la rapida e completa attuazione del decreto per tutti i medici in formazione specialistica attualmente in corso;

se non si ritenga, inoltre, opportuno procedere alla definizione di un contratto di lavoro di tipo subordinato, nel quale siano chiaramente specificati gli obiettivi didattico-formativi che dovranno essere raggiunti *in itinere*, e di un trattamento economico adeguato, con corrispondente tutela dei contributi ai fini previdenziali ed assicurativi e col riconoscimento dei titoli di carriera per tutti i medici che si siano specializzati, secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 257 del 1991;

se non ritenga, infine, opportuno mettere in atto iniziative che permettano di compiere tutti i passi necessari, affinché l'attuazione del decreto legislativo n. 368 del 1999 diventi una realtà immediata e non sia solo una chimera per fingere di mantenere il passo con le altre nazioni dell'Unione europea, calpestando i diritti

presenti e pregiudicando il futuro di questi lavoratori. (3-01949)

(17 febbraio 2003)

(ex 4-03275 del 24 giugno 2002)

RAISI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la posizione dei medici specializzandi italiani, nonostante le reiterate lamentele delle associazioni di categoria inoltrate a tutte le strutture politiche competenti, è, ad oggi, regolamentata da un decreto legislativo (il n. 257 del 1991) non confacente alle nuove disposizioni europee in materia;

il mancato adeguamento alla normativa europea è costato all'Italia il pagamento di multe salate;

tali multe sono venute meno a seguito del recepimento della normativa europea mediante il decreto legislativo n. 368 del 1999, che, di fatto, sostituiva il vecchio decreto legislativo n. 257 del 1991;

nella pratica il citato decreto non è stato mai attuato. Il medico specializzando italiano continua quindi nell'ambigua trivalenza della sua figura professionale: studente per le facoltà, manodopera a costo zero per le strutture nosocomiali ospitanti e medico per la legge italiana. A tal proposito, si denunciano i continui rinvii a giudizio di medici specializzandi per « inadempienze varie », tra cui « concorso in omicidio colposo »;

il finanziamento del decreto legislativo n. 368 del 1999, inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria 2002-2006, non è stato tuttavia previsto nella legge finanziaria per il 2003;

tale carenza è stata colmata da una serie di emendamenti presentati in aula e in commissione, nei quali si prevedeva l'attuazione del suddetto decreto;

gli emendamenti, nonostante l'importanza, sono stati respinti in sede di votazione —:

se intenda dare tempestiva attuazione al decreto legislativo n. 368 del 1999, in

modo far cessare lo stato di ambiguità in cui versa la figura del medico specializzando. (3-01950)

(17 febbraio 2003)  
(ex 4-04486 del 18 novembre 2002)

PAOLO RUSSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 23 ottobre 1999, *Supplemento ordinario* n. 187), ha dato attuazione alla direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, e alle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE, che modificano la direttiva 93/16/CEE;

attraverso il titolo VI del decreto legislativo suddetto, l'intera normativa in materia di specializzazione medica sembra avere finalmente trovato la propria definitiva e scrupolosa disciplina giuridica, contrattuale e previdenziale;

ai sensi e per gli effetti della norma richiamata, la nuova previsione contrattuale del medico specializzando è regolamentata secondo le previsioni in tema di formazione lavoro;

il medico specializzando instaura, quindi, all'atto dell'iscrizione presso la sede universitaria, un contratto di lavoro inteso alla formazione professionale del medico stesso;

questa previsione consente, dunque, a chiunque voglia raggiungere la soglia di specializzazione presso un'università o in una clinica prescelta di iniziare un rapporto di lavoro vero e proprio, con ogni correlata conseguenza previdenziale ed assicurativa;

è, inoltre, prevista anche la possibilità di estendere la contrattazione per l'intero periodo di formazione specialistica supe-

riore ai 24 mesi di durata del contratto di formazione e lavoro previsto per altre categorie;

la previsione legislativa di cui sopra è certamente di vantaggio al medico specializzando, in quanto gli offre la possibilità di trasformare la sua attività in una situazione decisamente prodromica di un'incipiente professione specialistica, rivelandosi come una sorta di « specializzazione flessibile », cioè una formazione che consente al medico di preparare ed aggiornare le proprie conoscenze ed il *know-how* professionale;

il periodo di formazione predetto diventa, così, una fase costitutiva della vita lavorativa del medico, il quale vede formalizzata e disciplinata una fase quasi « ibrida » della professione e trasformata in un momento decisamente preciso e stigmatizzato dal punto di vista professionale;

certamente, l'aspetto di rilevanza forse topica della previsione legislativa *de qua* è costituita dall'articolo 41, laddove dispone che sia dovuta dal datore di lavoro, nella fattispecie l'università di sede, al medico in formazione la contribuzione di legge ai fini assistenziali e previdenziali;

il predetto periodo di formazione medica, pertanto, può essere considerato come un arco di tempo durante il quale il medico stipula un vero e proprio contratto di lavoro, con le tutele apprestate dall'ordinamento in tema di formazione lavoro;

l'unica limitazione ad una disposizione normativa di tale portata è oggi rappresentata dalla previsione di cui all'articolo 46 del decreto legislativo richiamato, laddove sottopone l'intera normativa all'accantonamento di riserve economiche a valersi sulle risorse del fondo sanitario nazionale;

la previsione di spesa per la copertura economica derivante dall'attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo n. 368 del 1999, sin dall'anno 1991, era stata stabilita con un sistema « a scalare verso l'alto », con risorse da attingersi ogni

anno dal fondo sanitario nazionale, mediante l'utilizzo delle forme di finanziamento diretto dal fondo di rotazione, istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze con la legge n. 183 del 1997, con la quale è stata prevista la creazione di un fondo risorse economiche, sul quale ricadano tutte le forme di finanziamento a favore della politica sanitaria nazionale da parte degli organi preposti;

è possibile, inoltre, integrare il fondo predetto, in particolare, con finanziamenti diretti da parte dell'Unione europea, con accantonamenti annuali previsti dal Parlamento in sede di redazione della legge finanziaria (d'intesa col Cipe) ovvero con tutti gli accantonamenti previsti dalla legge di approvazione del bilancio;

l'articolo 46 del decreto legislativo n. 368 del 1999 prevede, quindi, la creazione di una sorta di fondo di riserva, cui attingere per la copertura della previsione comunitaria in tema di formazione dei medici specializzandi;

l'unica limitazione che viene posta all'attuazione delle disposizioni di cui al suddetto decreto è chiaramente rappresentata dalla previsione con il quale si sottopone l'effettiva regolamentazione della materia alla copertura finanziaria, così come disposto anche dall'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 —:

quali iniziative intendano intraprendere al fine di garantire la copertura finanziaria, nelle forme e nei modi previsti dal decreto legislativo n. 368 del 1999, e per consentire il riconoscimento della validità giuridica della disciplina contrattuale e previdenziale per i medici in formazione, restata finora soltanto lettera morta;

se non ritengano opportuno coinvolgere, nella futura prospettazione delle soluzioni del caso, i diretti interessati anche attraverso le rappresentazioni di categoria. (3-01953)

(17 febbraio 2003)

(ex 4-02648 del 10 aprile 2002)

#### **(Sezione 4 – Relazioni sindacali presso gli uffici postali della provincia di Mantova)**

#### **D) Interpellanza**

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri delle comunicazioni e del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:

la situazione del servizio delle poste in provincia di Mantova pare sia giunta al collasso. Come rilevato dai quotidiani locali del 28 settembre 2002, il sindacato della Cisl-poste denuncia che sembrerebbe di essere tornati a relazioni sindacali paleo-capitalistiche: i dipendenti lavorerebbero come nelle « filande ». Dall'esame della situazione risulterebbero enormi carenze in tutti i settori nevralgici: dal recapito alla sportelleria si starebbero raggiungendo punte percentuali di carenza mai toccate negli anni scorsi. E nonostante questo, la provincia di Mantova, in termini di produttività, terrebbe il passo rispetto a parecchie altre realtà che non presenterebbero lo stesso *deficit* di risorse umane;

invece di essere premiati, i dipendenti sarebbero invece vessati dai dirigenti di filiale. Da oltre un anno sarebbe cominciata la stagione del terrorismo psicologico, del *mobbing*, degli innumerevoli procedimenti disciplinari, delle minacce telefoniche, dei trasferimenti « punitivi », dei sottili ricatti, delle ipocrisie e delle carriere « facili ». Ci sarebbero stati trasferimenti d'ufficio che avrebbero coinvolto responsabili di sportello (rivelatisi poi meri pretesti per « accomodare » altri colleghi ben inseriti); oppure, nell'ambito del recapito, esisterebbe una procedura pianificata nella quale, se un portalettere, che mediamente lavora 38/40 ore settimanali (gli straordinari non sono riconosciuti), accumula giacenze, scatterebbe l'immediata sanzione disciplinare, senza nemmeno verificare sul campo una possibile modifica organizzativa;

nell'ultimo anno si sarebbero verificati qualcosa come 140 provvedimenti disciplinari, contro cui ci sono esposti e ricorsi;

si sarebbe verificata, ad opera dei dirigenti della filiale di Mantova, una serie infinita di tagli al servizio postale dell'intera provincia, negando letteralmente il servizio universale a gran parte della comunità, soprattutto nelle piccole località abitate da anziani. In tutto il periodo estivo, si sarebbe verificata la riduzione del servizio, che avrebbe coinvolto 36 uffici postali e ci sarebbe il programma di chiudere definitivamente alcuni sportelli con l'inizio del 2003 —:

se non si intenda verificare, tramite l'ispettorato del lavoro, la fondatezza della denuncia della Cisl-poste e, comunque, se il Ministro delle comunicazioni non ritenga di prospettare a Poste italiane spa l'esigenza di una più capillare e continua presenza del servizio universale nella provincia di Mantova.

(2-00505) « Ruggeri ».

(15 ottobre 2002)

**(Sezione 5 — Partecipazione di Telecom al consorzio Eutelstat)**

**E) Interrogazione**

RIVOLTA e ARNOLDI. — *Ai Ministri delle comunicazioni, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

è stato costituito un consorzio internazionale denominato *Eutelsat*;

gli Stati membri del consorzio vi hanno aderito attraverso la sottoscrizione di una convenzione;

il Parlamento ha ratificato gli emendamenti modificativi la convenzione nella seduta del 19 giugno 2002;

nella seduta della Commissione affari esteri della Camera dei deputati, dedicata all'esame del disegno di legge relativo alla ratifica dei suddetti emendamenti, è stata evidenziata la possibilità di predisporre atti di sindacato ispettivo in materia;

detto consorzio ha gestito e gestisce, anche attraverso operazioni imprenditoriali (acquisto vendita, realizzazioni ed altre), un considerevole segmento del mercato dei vari servizi satellitari;

una parte di tali servizi ha attinenza con la difesa militare;

di tale consorzio sono (erano) parte, i Governi degli Stati aderenti in qualità di detentori di tutti i diritti;

esisteva una delegazione di cosiddetti firmatari a cui i singoli Stati avevano delegato la temporanea rappresentanza della responsabilità gestionale ed amministrativa;

per l'Italia, l'ente firmatario (delegato) era ed è la Telecom spa, in quel momento società pubblica;

è sempre stato possibile da parte delle « parti » (i soci, cioè i Governi) sostituire un firmatario con un altro firmatario o sostituirsi direttamente al firmatario stesso;

il principio istitutivo del firmatario, delegato della parte (Governo), è stato stravolto dagli emendamenti approvati, al punto che il delegato (firmatario) ha potuto trasferire la partecipazione nel consorzio, di proprietà della parte (cioè del Governo) a terza società;

il trasferimento della quota di proprietà della parte (Governo) è avvenuto senza riconoscimenti economici per il Governo;

la stessa Telecom spa ha dichiarato di aver conseguito, nella cessione alla società estera da lei partecipata, un utile di 100.000.000 di euro;

la programmata quotazione in borsa della neocostituita società *Eutelsat* spa, partecipata oggi dai firmatari e non più dai Governi, senza vantaggi economici per questi ultimi, caso di ben strana privatizzazione, produrrà verosimilmente ulteriori vantaggi economici, oltre ai 100.000.000 di euro già prodotti;

il Governo, durante la seduta del Parlamento avente all'ordine del giorno la ratifica degli emendamenti, ha accettato l'ordine del giorno, teso appunto alla richiesta di risarcimento nei confronti di Telecom spa;

occorrerebbe verificare per conto di chi sia detenuta da *Lehmann Brothers* la quota *ex* Telecom, per gli evidenti motivi esposti sopra —:

se non ritengano opportuno intraprendere le opportune iniziative al fine di

richiedere a Telecom spa quanto dovuto dalla predetta società al Governo (parte esautorata), con chiaro riferimento ai valori stabiliti dal mercato, quindi ben oltre i 100.000.000 di euro, che pure Telecom non ha mai versato allo Stato;

se lo Stato italiano non debba essere ulteriormente risarcito, anche in riferimento alla perdita di un *asset* strategico in settori di rinnovato interesse. (3-01294)

(25 luglio 2002)

*DISEGNO DI LEGGE S. 1306 — DELEGA AL GOVERNO PER LA DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI SULL'ISTRUZIONE E DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (APPROVATO DAL SENATO) (3387) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: STEFANI; SOSPIRI; ALBERTA DE SIMONE; ALBERTA DE SIMONE; MARTINAT ED ALTRI; ANGELA NAPOLI; ANGELA NAPOLI; ANGELA NAPOLI; ANGELA NAPOLI; BIANCHI CLERICI, SERENA; ANGELA NAPOLI; ANGELA NAPOLI; ANGELA NAPOLI; MALGIERI; ANGELA NAPOLI; LANDOLFI; ALBONI ED ALTRI; PARODI ED ALTRI; PARODI ED ALTRI; PARODI ED ALTRI; SERENA; SASSO ED ALTRI; RIZZO ED ALTRI (23-245-353-354-661-735-749-771-779-967-1014-1042-1043-1044-1191-1481-1734-1749-1988-1989-1990-2277-3174-3384)*

**(A.C. 3387 ed abb. — Sezione 1)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3387 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

*(Sistema educativo di istruzione e di formazione).*

1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;

*b)* sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;

*c)* è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di *handicap* a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della

Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;

d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;

f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata

di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle

attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;

h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema

dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;

i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e *stage* realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le

istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 2.

*(Sistema educativo di istruzione e di formazione).*

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e nel sistema della formazione continua lungo l'arco della vita.*

\* **2. 196.** Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e nel sistema della formazione continua lungo l'arco della vita.*

\* **2. 197.** Carra, Colasio, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

\*\* **2. 90.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

\*\* **2. 91.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera e), primo periodo, sostituire le parole da: concorre all'educazione fino alla fine della lettera con le seguenti: realizza la formazione integrale delle bambine e dei bambini nel rispetto della caratteristiche proprie dell'età evolutiva dei soggetti e delle esperienze di cui sono portatori; costituisce requisito per tale realizzazione il raccordo con tutti i contesti di esperienza delle bambine e dei bambini, pregressi (nei servizi per l'infanzia e in famiglia) e successivi. La scuola dell'infanzia costituisce il primo tassello del curriculum di insegnamento/apprendimento unitario che si conclude con il primo ciclo di istruzione.*

**2. 92.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

*Al comma 1, lettera e), primo periodo, sostituire le parole da: all'educazione e allo sviluppo fino alla fine della lettera con le seguenti: alla formazione integrale, alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini di età compresa fra i tre e i sei anni, promuovendo le potenzialità di autonomia, creatività e apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori. La frequenza dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia è obbligatoria. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa e garantisce a tutti i bambini e le bambine la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia mediante la presenza della scuola dell'infanzia statale e pubblica degli enti locali su*

tutto il territorio nazionale. Ciascuna scuola dell'infanzia deve garantire la fruizione del servizio scolastico pomeridiano anche rispondendo alla domanda e ai bisogni della comunità scolastica. La scuola dell'infanzia nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica realizza i necessari collegamenti con il complesso dei servizi dell'infanzia e con la scuola di base.

- 2. 93.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio, Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

*Al comma 1, lettera e), primo periodo, sopprimere le parole: , morale, religioso.*

- \* **2. 11.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 1, lettera e), primo periodo, sopprimere le parole: , morale, religioso.*

- \* **2. 94.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

*Al comma 1, lettera e), primo periodo, sopprimere le parole: nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori,*

- 2. 95.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera e), sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Al primo comma dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 444, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'amministrazione comunale, sentita la direzione didattica e gli organi preposti al governo della scuola, laddove non opera il*

*servizio asili-nido, può istituire una sezione nido per la fascia di età dai 2 ai 3 anni presso la scuola materna. »*

- 2. 12.** Alberta De Simone.

*Al comma 1, lettera e), sostituire il secondo periodo con i seguenti: La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa e garantisce a tutti i bambini e le bambine la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia mediante la presenza della scuola dell'infanzia statale e pubblica degli enti locali su tutto il territorio nazionale. Ciascuna scuola dell'infanzia deve garantire la fruizione del servizio scolastico pomeridiano anche rispondendo alla domanda e ai bisogni della comunità scolastica.*

- 2. 96.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera e), secondo periodo, dopo le parole: offerta formativa aggiungere le seguenti: statale o comunale.*

- 2. 13.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 1, lettera e), secondo periodo, dopo le parole: della scuola dell'infanzia aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento all'ultimo anno obbligatorio.*

- 2. 97.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

*Al comma 1, lettera e), secondo periodo, dopo le parole: della scuola dell'infanzia aggiungere le seguenti: , la frequenza dell'ultimo anno della quale è obbligatoria.*

- 2. 98.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera e), secondo periodo, sopprimere le parole da: alla scuola dell'infanzia fino alla fine della lettera.*

- \* **2. 14.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 1, lettera e), secondo periodo, sopprimere le parole da: alla scuola dell'infanzia fino alla fine della lettera.*

- \* **2. 99.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera e), secondo periodo, sopprimere le parole da: alla scuola dell'infanzia, fino alla fine della lettera.*

- \* **2. 202.** Rusconi, Colasio, Carra, Bimbi, Volpini, Squeglia.

*Al comma 1, lettera e), secondo periodo, sopprimere le parole da: alla scuola dell'infanzia, fino alla fine della lettera.*

- \* **2. 200.** Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

*Al comma 1, lettera e), secondo periodo, sostituire le parole da: alla scuola dell'infanzia fino alla fine della lettera con le seguenti: possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.*

- 2. 100.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

*Al comma 1, lettera e), secondo periodo, sostituire le parole da: essere iscritti fino alla fine della lettera con le seguenti: iscriversi bambine e bambini tra i tre e i sei anni di età.*

- 2. 101.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera e), secondo periodo, sostituire le parole da: e in forma di sperimentazione fino a: entro il 30 aprile con le seguenti: le bambine e i bambini che compiono i 3 anni età entro il 28 febbraio.*

- 2. 201.** Grignaffini, Colasio, Bellillo, Bulgarelli, Villetti, Bimbi, Carra, Rizzo, Volpini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte.

*Al comma 1, lettera e), secondo periodo, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 31 dicembre.*

- 2. 102.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Sasso.

*Al comma 1, lettera e), secondo periodo, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 1° gennaio.*

- 2. 103.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e), sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 10 febbraio.*

- 2. 104.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: periodo 1° maggio-30 aprile.*

- 2. 105.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Colasio, Bressa.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

- \* **2. 106.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

- \* **2. 107.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

f) la scuola di base ha la durata di otto anni ed è caratterizzata da un percorso educativo unitario, coerente e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; è organizzata a tempo pieno per i primi cinque anni e garantisce, ai genitori che lo richiedono, la presenza di classi con riduzione dell'orario; sempre nei primi cinque anni il numero massimo di alunni per classe è di ventitré; nel triennio successivo si attua il tempo prolungato in base alla programmazione delle singole istituzioni scolastiche; si realizza in istituti comprensivi la cui esperienza deve essere generalizzata. Sono promossi tutti gli opportuni collegamenti con la scuola superiore. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curriculum mediante passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalità:

- 1) acquisizione e sviluppo delle conoscenze ed abilità di base;
- 2) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;
- 3) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;
- 4) educazione ai principio fondamentali della convivenza civile;
- 5) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;
- 6) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali successive.

Le articolazioni interne alla scuola di base sono definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni. Il tempo pieno costituisce articolazione fondamentale nella scuola di base; lo Stato rende disponibili le

risorse per la sua generalizzazione. La scuola di base si conclude con un esame di Stato.

**2. 108.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

f) il primo ciclo di educazione ed istruzione è costituito dall'ultimo anno della scuola dell'infanzia, dalla scuola primaria della durata di cinque anni e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni; esse costituiscono il primo, il secondo e il terzo tassello del curriculum di insegnamento unitario e integrale iniziato con la scuola dell'infanzia. Ferma restando la definizione di *standard* nazionali orientativi rispetto alle competenze di base, alle abilità, alle conoscenze disciplinari, ogni scuola autonoma definisce il progetto relativo al curriculum unitario di cui costituisce una parte; tale progetto si riferisce ad un percorso che si mantiene interno e coerente, per strategie e obiettivi, all'intero curriculum unitario; concorre alla progettazione coerente del curriculum unitario e del progetto per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la secondaria di primo grado. È garantito fin dal primo anno della scuola primaria l'apprendimento di una lingua dell'Unione europea a livello di competenza orale e progressivamente con l'acquisizione della scrittura e della conoscenza del contesto culturale di riferimento; tale apprendimento si approfondisce nella scuola secondaria di primo grado. Nella scuola secondaria di primo grado si garantisce inoltre l'apprendimento di una seconda lingua dell'Unione europea; in ogni scuola del ciclo viene garantita l'utilizzazione a scopi didattici delle tecnologie audiovisive e informatiche; viene curata la formazione della consapevolezza del rapporto, tipico della contemporaneità, fra i sistemi simbolici e la tecnica. È considerato apprendimento trasversale la conoscenza dei principi della convivenza civile sanciti dalla Costituzione, dagli accordi e dalle

carte internazionali; tali conoscenze sono un requisito allo studio delle discipline storiche e di quelle appartenenti all'ambito degli studi sociali. Il rispetto degli stili di apprendimento e delle esperienze delle alunne e degli alunni costituisce la base per le attività aventi carattere orientativo per una prima definizione del progetto di vita successivo al primo ciclo. Il primo ciclo dell'istruzione si conclude con un esame di Stato.

- 2. 111.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

*Al comma 1, lettera f), sostituire il primo periodo con il seguente:* il ciclo primario ha la durata di otto anni e si collega all'ultimo anno obbligatorio della scuola dell'infanzia.

- 2. 109.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera f), sostituire il primo periodo, con il seguente:* il ciclo primario, denominato scuola di base, ha la durata di otto anni.

- 2. 110.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera f), primo periodo, dopo la parola:* istruzione *aggiungere le seguenti:* unitario e continuo.

*Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'unitarietà e la continuità del primo ciclo di istruzione sono assicurate dalla generalizzazione degli istituti comprensivi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.

- 2. 203.** Colasio, Capitelli, Grignaffini, Sasso, Bimbi, Bulgarelli, Villetti, Carra, Volpini, Bellillo, Chiaromonte, Rizzo.

*Al comma 1, lettera f), primo periodo, sostituire le parole da:* è costituito *fino alla fine del periodo con le seguenti:* è denominato ciclo primario ed ha durata di otto anni.

- 2. 112.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera f), primo periodo, dopo la parola:* costituito *aggiungere le seguenti:* dall'ultimo anno della scuola dell'infanzia,

- 2. 113.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

*Al comma 1, lettera f), secondo periodo, sopprimere le parole da:* Ferma restando *fino a:* entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

- 2. 15.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 1, lettera f), secondo periodo, sostituire le parole da:* Ferma restando *fino a:* 30 aprile *con le seguenti:* Possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre.

- 2. 114.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

*Al comma 1, lettera f), secondo periodo sostituire le parole da:* anno, teso *fino a:* didattici biennali *con le seguenti:* biennio, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in un successivo triennio.

*Conseguentemente, al medesimo comma, alla medesima lettera, al medesimo periodo:*

*sostituire le parole da:* sei anni *fino a:* entro il 30 aprile *con le seguenti:* cinque anni di età entro il 1° settembre.

sopprimere le parole *da*: il primo ciclo di istruzione *fino a*: formazione professionale;

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.*

**2. 208.** Villetti, Intini, Buemi.

*Al comma 1, lettera f), secondo periodo, sostituire le parole: anno, teso con le seguenti: biennio, teso.*

**2. 115.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera f), secondo periodo, sostituire le parole: in un biennio e in un terzo anno con le seguenti: in un triennio unitario.*

**2. 116.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera f), secondo periodo, sopprimere le parole *da*: che completa prioritariamente il percorso disciplinare *fino a*: il raccordo con il secondo ciclo.*

**2. 117.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera f), secondo periodo, sopprimere le parole: l'orientamento ed.*

**2. 16.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Capitelli.

*Al comma 1, lettera f), secondo periodo, sopprimere le parole *da*: è previsto *fino a*: di riferimento.*

\* **2. 204.** Sasso, Capitelli, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

*Al comma 1, lettera f), secondo periodo, sopprimere le parole *da*: è previsto *fino a*: di riferimento;.*

\* **2. 17.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 1, lettera f), secondo periodo, sopprimere le parole *da*: è previsto *fino a*: di riferimento;.*

\* **2. 118.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera f), secondo periodo, sostituire le parole *da*: è previsto *fino a*: di riferimento con le seguenti: alla scuola primaria sono iscritti secondo il criterio di gradualità ed in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età nel periodo 1° maggio-30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.*

**2. 119.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa.

*Al comma 1, lettera f), secondo periodo, sostituire le parole *da*: agosto *fino a*: entro il 30 aprile con la seguente: dicembre.*

\* **2. 206.** Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

*Al comma 1, lettera f), secondo periodo, sostituire le parole *da*: agosto *fino a*: entro il 30 aprile con la seguente: dicembre.*

\* **2.207.** Rusconi, Colasio, Carra, Bimbi, Volpini, Squeglia.

*Al comma 1, lettera f), secondo periodo, sostituire le parole *da*: il 31 agosto *fino a*: entro il 30 aprile con le seguenti: il 31 dicembre; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 28 febbraio.*

**2. 205.** Colasio, Grignaffini, Bulgarelli, Villetti, Bimbi, Carra, Volpini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte.

*Al comma 1, lettera f), secondo periodo, sopprimere le parole da:* possono iscriversi fino a: di riferimento.

- 2. 120.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera f), secondo periodo, dopo le parole:* in almeno una lingua dell'Unione europea, *aggiungere le seguenti:*, negli anni successivi al primo,.

- 2. 121.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa.

*Al comma 1, lettera f), secondo periodo, sostituire le parole:* attitudini alla *con le seguenti:* esperienze di.

- 2. 122.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

*Al comma 1, lettera f), secondo periodo, sopprimere le parole:* alla tradizione culturale e.

- 2. 123.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

*Al comma 1, lettera f), secondo periodo, sopprimere le parole:* è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo.

- 2. 18.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 1, lettera f), secondo periodo, sopprimere, le parole:* e di formazione.

- 2. 124.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

*Al comma 1, lettera f), secondo periodo, sostituire le parole:* dei licei e al sistema

dell'istruzione e della formazione professionale *con le seguenti:* degli istituti superiori.

- 2. 125.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

- 2. 126.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

g) la scuola superiore ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, di arricchire la loro formazione culturale, umana e civile, sostenendo gli studenti nella progressiva assunzione di responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area è ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. La scuola superiore si realizza, in tutti gli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di « licei ». Nei primi due anni, fatte salve la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curriculum, è garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta e deliberate dagli organi collegiali competenti. Nel corso del primo e secondo anno, se previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni

scolastiche, sono realizzate attività complementari e iniziative formative, finalizzate all'orientamento, per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attività e iniziative, che se realizzate nel corso del primo anno devono essere generalizzate a tutti gli studenti, si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati dalle regioni. A conclusione dell'obbligo scolastico è rilasciata una certificazione attestante l'assolvimento dello stesso, il percorso didattico svolto e le competenze acquisite. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative e *stages* possono essere realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. Vengono inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e con università. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area a un'altra o da un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per l'accesso al sistema dell'istruzione. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione dell'area di indirizzo. Nel sistema educativo di istruzione e formazione si realizza l'integrazione delle persone in situazione di *handicap* a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e il Governo predispose, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, un regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che prevede la presenza di un solo alunno disabile per classe

che deve essere composta da non più di venti alunni, una formazione iniziale ed in servizio per tutti gli insegnanti curricolari concernente gli aspetti didattici e pedagogici dell'integrazione scolastica;

**2. 127.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: , finalizzato alla crescita fino a: dà accesso all'istruzione e formazione con le seguenti: è finalizzato alla crescita culturale dei giovani attraverso la riorganizzazione e l'approfondimento delle conoscenze, l'accrescimento delle capacità e delle competenze, curando la riflessione critica, lo sviluppo di autonome capacità di giudizio e la progressiva assunzione di responsabilità personale e sociale. Il secondo ciclo deve, inoltre, garantire l'acquisizione di conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore, universitaria e non, ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro; il secondo ciclo è costituito dal sistema degli istituti superiori che comprende i licei e gli istituti tecnologico-professionali; i licei sono classificati in artistico, classico, linguistico, musicale, scientifico, delle scienze umane; il liceo artistico e gli istituti tecnologico-professionali si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; gli istituti superiori hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in un biennio unico e in un triennio che realizza il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze caratterizzanti il profilo culturale del corso di studi; gli istituti superiori si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e all'istruzione.*

**2. 128.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: il secondo ciclo, finalizzato aggiungere le seguenti: alla formazione civile,*

- 2. 129.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera g), dopo la parola: educativa aggiungere la seguente: civile,*

- 2. 130.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: personale e sociale aggiungere le seguenti: , a garantire ad ognuno la possibilità di esercitare i diritti di cittadino.*

- 2. 131.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: uso delle nuove tecnologie, aggiungere le seguenti: , potenziata la conoscenza della prima e della seconda lingua comunitaria, istituito l'insegnamento della musica e della cultura musicale e un'armonica educazione corporea attraverso la promozione dello studio di discipline fisiche non competitive.*

- 2. 19.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: dal sistema dei licei fino a: dal compimento del con le seguenti: da un biennio ginnasiale, articolato in via sperimentale in un indirizzo scientifico e in un biennio ginnasiale, articolato in via sperimentale in un indirizzo scientifico e in un indirizzo umanistico, e da un triennio nel sistema dei licei e dell'istruzione e della formazione professionale; il biennio ginnasiale comune completa prioritariamente il percorso disciplinare del primo ciclo e ne assicura il raccordo didattico ed educativo; assicura altresì l'orientamento ed il raccordo con il sistema dei licei e dell'istruzione e formazione professionale; il*

biennio ginnasiale si conclude con un esame di Stato, cui consegue il rilascio di un certificato il cui possesso è requisito necessario per il passaggio al sistema dei licei e dell'istruzione e formazione professionale; dal

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo, al medesimo comma, alla medesima lettera, sostituire le parole da: quinquennale fino: a quinto anno con le seguenti: triennale; si sviluppano in un periodo biennale e in un terzo anno.*

*al medesimo articolo, al medesimo comma, lettera i), dopo le parole: qualsiasi segmento, aggiungere le seguenti: del triennio.*

*al medesimo articolo, al medesimo comma, lettera i), dopo le parole: lettere g) e h); nel aggiungere le seguenti: triennio del.*

*all'articolo 7, comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In sede di prima applicazione della presente legge, al termine del terzo anno scolastico successivo alla sua entrata in vigore, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca convoca una conferenza nazionale della scuola, composta secondo criteri di partecipazione democratica, definiti con apposito decreto ministeriale, di rappresentanti di tutte le componenti della scuola secondaria, di primo e di secondo grado, e dei genitori. La conferenza ha il compito di valutare gli effetti dell'articolazione del secondo ciclo di istruzione in un biennio ginnasiale, ad indirizzo scientifico e umanistico, e in un successivo triennio nel sistema dei licei e dell'istruzione e formazione professionale, con particolare riguardo alla possibilità di pervenire alla definizione di un ginnasio unico. A tal unico fine, il termine di cui all'articolo 1, comma 4, si intende prorogato di dodici mesi.*

- 2. 211.** Villetti, Intini, Buemi.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: dal sistema dell'istruzione e con le*

*seguenti:* , esclusivamente nel triennio finale e comunque sotto il controllo dell'istituzione scolastica, dal sistema.

**2. 20.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole:* formazione professionale; *aggiungere le seguenti:* tutti gli istituti scolastici del sistema dei licei e tutti i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di cui alla successiva lettera *h)* assicurano, a domanda, accanto ai corsi ordinari d'indirizzo, anche corsi integrati che, per il primo biennio, prevedano curricula progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso e l'attività degli operatori di ambedue i sistemi in ragione del 50 per cento sia del curriculum sia delle risorse necessarie. A tale fine, nel quadro di quanto previsto nella successiva lettera *h)*, le regioni e le direzioni regionali scolastiche definiscono le necessarie intese;

**2. 210.** Colasio, Rusconi, Bimbi, Volpini, Squeglia.

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole:* formazione professionale; *aggiungere le seguenti:* l'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età; dopo il compimento di tale età, e comunque solo dopo la frequenza dei primi due anni nella scuola secondaria, è consentito il passaggio al sistema educativo di istruzione formazione professionale.

**2. 209.** Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaroni, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole:* formazione professionale *aggiungere le seguenti:* il primo triennio di tale ciclo deve essere assolto nel sistema dei licei;

**2. 132.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole:* formazione professionale *aggiungere le seguenti:* il primo biennio di tale ciclo deve essere assolto nel sistema dei licei;

**2. 133.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole:* dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato.

\* **2. 21.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole:* dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato.

\* **2. 134.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole:* dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato.

\* **2. 135.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera g), sostituire la parola:* quindicesimo *con la seguente:* sedicesimo.

**2. 136.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole:* in alternanza scuola-lavoro o.

**2. 137.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: scuola-lavoro con le seguenti: studio-lavoro.*

- 2. 138.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: il sistema dei licei aggiungere le seguenti: , di cui fanno parte gli attuali istituti di istruzione secondaria,*

- 2. 139.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: biennali e in un quinto anno che prioritariamente con le seguenti: , il primo triennale, il secondo biennale che prioritariamente approfondisce e.*

- 2. 140.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: esame di Stato aggiungere le seguenti: , che deve svolgersi in presenza di una commissione d'esame composta da una maggioranza di membri esterni all'istituzione scolastica in cui l'esame si svolge,*

- 2. 141.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: esame di Stato aggiungere le seguenti: , che deve svolgersi in presenza di una commissione d'esame composta dal 50 per cento di membri esterni e dal 50 per cento di membri interni alla scuola e da un presidente esterno e.*

- 2. 142.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera g), dopo la parola: titolo aggiungere le seguenti: dal valore legale.*

- 2. 143.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.*

- 2. 144.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis) il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, predispone entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti che disciplinano l'accesso alle professioni per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio conclusivo degli istituti superiori;*

- 2. 145.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis) l'assolvimento dell'obbligo scolastico è previsto fino al terzo anno del sistema dei licei; nel secondo e nel terzo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attività complementari e iniziative formative per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attività ed iniziative, che se realizzate nel corso del secondo anno devono essere generalizzate a tutti gli studenti, si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati dalle regioni;*

- 2. 146.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

- \* **2. 147.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

- \* **2. 148.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

*h)* in coerenza con quanto stabilito dalla presente legge e dall'articolo 117 della Costituzione e nel contesto di unitarietà del sistema nazionale della pubblica istruzione, lo Stato definisce, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i principi regolativi generali in materia di istruzione e formazione professionale. L'istruzione e la formazione professionale, in conformità con articolo 117 della Costituzione, si realizzano sulla base di principi fondamentali definiti dallo Stato. Le regioni concorrono alla definizione dei bisogni formativi professionali delle specifiche realtà territoriali e istituiscono corsi di formazione professionale per l'espletamento dell'obbligo formativo che inizia al quinto e termina al sedicesimo anno di età. L'istruzione e la formazione professionale si realizzano altresì nelle forme approvate e riconosciute dalla regione e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato. Nell'ambito della formazione-lavoro per i minori di diciotto anni devono essere esclusi rapporti di lavoro, anche in apprendistato, che non abbiano finalità formative certificabili, sia in termini di competenze lavorative che di crediti formativi, e che non garantiscano la possibilità di reingresso nel sistema nazionale della pubblica istruzione e nei circuiti della formazione professionale regionale. Alla istruzione e formazione professionale hanno accesso gli studenti che abbiano

assolto all'obbligo scolastico che inizia al quinto e termina al sedicesimo anno di età;

- 2. 149.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: ferma restando fino a: istruzione professionale,.*

- 2. 150.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole le parole da: ferma restando fino a: istruzione professionale con le seguenti: alla formazione ed istruzione professionale di competenza regionale si può accedere dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico nel primo triennio del sistema dei licei e comunque non prima del sedicesimo anno di età.*

- 2. 151.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: ferma restando fino a: istruzione professionale con le seguenti: essendo materia di legislazione concorrente fra Stato e regioni quella relativa all'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con l'esclusione della istruzione e formazione professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione e, costituendo questo un obiettivo da perseguire.*

- 2. 152.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione con le seguenti: fermo restando l'obiettivo di realizzare l'articolo 117*

della Costituzione, in materia di istruzione e formazione.

**2. 153.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: di formazione e istruzione professionale aggiungere le seguenti:* a cui si può accedere solo dopo l'undicesimo anno di istruzione obbligatoria.

**2. 154.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: di formazione e istruzione professionale aggiungere le seguenti:* e che l'accesso all'istruzione e formazione professionale è consentito solo dopo il decimo anno di istruzione obbligatoria.

**2. 212.** Sasso, Capitelli, Grignaffini, Chiaroni, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole:* vevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c) *con le seguenti:* che devono rispondere a livelli nazionali di prestazione di cui alla lettera c) e quindi sono vevoli in tutto il territorio nazionale.

**2. 155.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera h), sostituire la parola:* quadriennale *con la seguente:* biennale.

**2. 156.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

**2. 157.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da:* dei licei, nonché *fino alla fine*

*della lettera con le seguenti:* degli istituti superiori sia tra diverse tipologie di licei sia tra licei e istituti tecnologico-professionali, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

**\* 2. 158.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

*Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da:* dei licei, nonché *fino alla fine della lettera con le seguenti:* degli istituti superiori sia tra diverse tipologie di licei sia tra licei e istituti tecnologico-professionali, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

**\* 2. 213.** Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Gambale, Volpini, Squeglia.

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

**\*\* 2. 22.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

**\*\* 2. 159.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

**\*\* 2. 160.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:*

*l) nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, i curricula di studio sviluppano, in un'ottica di pluralismo scientifico e culturale, un nucleo fondamentale definito secondo linee di omogeneità, in ordine alla conoscenza approfondita delle espressioni più rilevanti della cultura nazionale, considerata in collega-*

mento contestuale con le espressioni culturali caratterizzanti la storia e le identità locali, proponendosi di contribuire alla costruzione di una cultura europea orientata alla valorizzazione delle differenze culturali.

- 2. 214.** Colasio, Bimbi, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: piani di studio fino alla fine della lettera con le seguenti: curricula di studio, nel rispetto di quanto previsto in materia dal regolamento vigente in materia di autonomia delle istruzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale.*

- \* **2. 168.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Colasio, Villetti, Bimbi, Carra, Volpini, Carli, Rusconi.

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: piani di studio fino alla fine della lettera con le seguenti: curricula di studio, nel rispetto di quanto previsto in materia dal regolamento vigente in materia di autonomia delle istruzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale.*

- \* **2. 215.** Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte.

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: piani di studio con la seguente: curricula.*

- 2. 161.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: contengono fino alla fine della lettera con le seguenti: vengono definiti*

nazionalmente, mentre per una quota variabile fra il dieci e il venti per cento la loro definizione è di competenza delle singole istituzioni scolastiche.

- 2. 162.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: un nucleo fondamentale con le seguenti: una parte largamente preminente corrispondente almeno all'85 per cento del totale.*

- 2. 163.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: , che rispecchia la cultura fino alla fine della lettera.*

- 2. 164.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: , e prevedono una quota fino alla fine della lettera.*

- 2. 165.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: prevedono una quota aggiungere le seguenti: riservata alle autonomie scolastiche e una.*

- \* **2. 216.** Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia.

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: prevedono una quota aggiungere le seguenti: riservata alle autonomie scolastiche e una.*

- \* **2. 217.** Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: , riservata alle regioni fino alla fine della lettera con le seguenti: del 10 per cento riservata alle singole istituzioni scolastiche.*

- 2. 166.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: alle regioni fino alla fine della lettera con le seguenti: alle istituzioni scolastiche e destinata a specificare l'offerta formativa rispetto ai bisogni degli utenti ed alla domanda del territorio. Nella programmazione di tale quota, le istituzioni scolastiche terranno in opportuno conto le richieste degli enti locali.*

- \* **2. 218.** Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: alle regioni fino alla fine della lettera con le seguenti: alle istituzioni scolastiche e destinata a specificare l'offerta formativa rispetto ai bisogni degli utenti ed alla domanda del territorio. Nella programmazione di tale quota, le istituzioni scolastiche terranno in opportuno conto le richieste degli enti locali.*

- \* **2. 219.** Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Gambale, Volpini, Squeglia.

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: alle regioni fino alla fine della lettera con le seguenti: esclusivamente alle singole istituzioni scolastiche.*

- 2. 167.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Alla rubrica, sostituire le parole: educativo di istruzione e di formazione con le*

*seguinti: nazionale di educazione e di istruzione.*

- 2. 169.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

*ART. 2-bis. (Raccordo della scuola con la realtà territoriale).* 1. Nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado utilizzano una parte del curriculum obbligatorio per la costruzione di percorsi interdisciplinari dedicati alla conoscenza del territorio di appartenenza, dal punto di vista storico, ambientale, culturale, urbanistico, economico, stabilendo i necessari raccordi con i soggetti associativi, di volontariato, istituzionali.

2. Tali progetti sono volti altresì a fornire le conoscenze necessarie ad esercitare consapevolmente il diritto di cittadinanza attiva e di partecipazione democratica a livello locale, in un'ottica di mantenimento di diversità e specificità territoriali aperte e inserite nella comunità nazionale, europea, mondiale.

3. Nell'ambito del piano di attuazione di cui all'articolo 7, è definita la quota percentuale del monte ore curricolare da dedicare ai progetti di cui al comma 1.

- 2. 01.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

*ART. 2-bis. (Autonomia scolastica).* 1. Le istituzioni scolastiche sono espressione di autonomia funzionale in coerenza con le disposizioni vigenti in materia. L'autonomia, in quanto forma di autogoverno democratico delle scuole ed espressione della progettualità delle stesse, al fine di promuoverne l'efficacia formativa, è sostenuta dallo Stato con tutte le risorse umane e finanziarie necessarie alla sua realizzazione all'interno dell'unitarietà del sistema scolastico nazionale.

- 2. 02.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

**(A.C. 3387 ed abb. — Sezione 2)****ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3387 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 3.**

*(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione).*

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;

b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;

c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove

organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 3.**

*(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione).*

*Sopprimerlo.*

\* **3. 1.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

*Sopprimerlo.*

\* **3. 2.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Sopprimerlo.*

\* **3. 25.** Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 3. — (Valutazione nel sistema educativo di istruzione e di formazione) — 1.** Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le linee generali sulla valutazione nel sistema educativo di istruzione e di formazione e le linee programmatiche per i piani di intervento dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) garantire l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso;

b) inquadrare la valutazione nazionale nel contesto internazionale;

c) studiare le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;

d) condurre attività di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza;

e) favorire la realizzazione di autonome iniziative di valutazione da parte delle singole istituzioni;

f) valutare gli effetti degli esiti delle iniziative legislative che riguardano la scuola;

g) valutare gli esiti dei progetti e delle iniziative promossi in ambito nazionale.

**3. 26.** Colasio, Grignaffini, Bulgarelli, Carra, Bimbi, Villetti, Sasso, Bellillo, Volpini, Capitelli, Chiaromonte.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: Con i decreti fino a: norme con le seguenti: Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le linee.*

**3. 4.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**3. 5.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e del comportamento.*

\* **3. 6.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e del comportamento.*

\* **3. 19.** Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Gambale, Volpini, Squeglia.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e del comportamento.*

\* **3. 27.** Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: del sistema educativo di istruzione e formazione.*

**3. 14.** Sterpa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: delle istituzioni fino alla fine della lettera con le seguenti: del consiglio di classe, ai quali, sulla base delle risultanze, compete in modo esclusivo, la decisione del passaggio dell'allievo/a alla classe o al biennio didattico successivo.*

**3. 15.** Sterpa.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: periodo successivo aggiungere le seguenti: , fatto sempre salvo il diritto degli stessi, pur in valenza di biennio, di far ripetere, nei casi ritenuti necessari, anche il primo anno.*

**3. 18.** Fiori.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**3. 7.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: sulle conoscenze fino alla fine della lettera con le seguenti: secondo i seguenti criteri direttivi:*

1) garantire l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso;

2) inquadrare la valutazione nazionale nel contesto internazionale;

3) studiare le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;

4) condurre attività di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza;

5) favorire la realizzazione di autonome iniziative di valutazione da parte delle singole istituzioni;

6) valutare gli effetti degli esiti delle iniziative legislative che riguardano la scuola;

7) valutare gli esiti dei progetti e delle iniziative promossi in ambito nazionale.

**3. 8.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: istituzioni scolastiche e formative aggiungere le seguenti:* comprendente anche gli aspetti dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di *handicap*.

**3. 20.** Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da:* in funzione *fino alla fine della lettera.*

**3. 28.** Grignaffini, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**3. 9.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) in applicazione dell'articolo 33 della Costituzione, a conclusione del ciclo primario e secondario è previsto un esame di Stato che attribuisce un titolo di studio avente valore legale. L'esame di Stato a conclusione del ciclo primario è discipli-

nato con apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esame di Stato a conclusione del ciclo secondario è regolato per legge nel rispetto dei seguenti principi:

1) le prove scritte e orali presentano carattere di uniformità a parametri stabiliti a livello nazionale; le prove scritte sono regolate dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni; la prova orale è finalizzata ad accertare le conoscenze pluridisciplinari e interdisciplinari del candidato;

2) la Commissione d'esame è composta per il 50 per cento da commissari interni e per il 50 per cento da commissari esterni e dal presidente di commissione esterno;

3) a conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 30 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 30 punti ed un credito formativo massimo di 5 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato per tutti, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito formativo di almeno 1 punto e un risultato scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari a almeno a 70 punti;

4) il credito formativo è ottenibile su decisione della commissione d'esame in presenza di una partecipazione dello studente alle iniziative integrative e alle attività complementari disciplinate dal rego-

lamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, ovvero in presenza di una partecipazione ad attività non proprie della scuola, ma di valore formativo riconosciuto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero dalla regione o dalla provincia o dal comune o dall'istituzione scolastica stessa.

**3. 10.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: valuta aggiungere le seguenti: , il livello formativo raggiunto e.*

**3. 11.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Commissioni d'esame sono composte in prevalenza da membri esterni alla scuola in cui si svolge l'esame.*

**3. 12.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*d) l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, per la sua rilevanza di garanzia pubblica e come presupposto per gli studi universitari o per l'accesso agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, o in quanto abilitante ad una professione, deve basarsi sulle discipline fondamentali e su quelle caratterizzanti i singoli percorsi ed essere sostenuto davanti a una commissione esterna e qualificata, a seconda delle diverse tipologie.*

**3. 16.** Sterpa.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*d) fermo restando il valore degli esami di Stato come conclusivi dei due*

*cicli di istruzione, le singole scuole predispongono per le classi terminali del quinquennio elementare, prove di verifica ufficiali ai fini della valutazione del percorso culturale compiuto e in funzione di orientamento per le scelte future.*

**3. 17.** Sterpa.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*d) momenti di valutazione del sistema di istruzione sono realizzati sotto forma di autovalutazione da insegnanti, genitori, studenti dei singoli istituti scolastici sulla base di parametri definiti dagli stessi.*

**3. 13.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**ART. 3-bis. — (Sapere e curricoli). — 1.** L'aggiornamento dei saperi, la gestione unitaria della loro acquisizione e la conseguente elaborazione dei nuovi curricoli, costituiscono momento imprescindibile per realizzare la scolarizzazione di tutti e di ciascuno. I curricoli delle istituzioni scolastiche sono definiti con regolamento in conformità alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni, con il concorso all'elaborazione degli stessi del mondo della scuola e dell'università, in tutte le loro istanze istituzionali e rappresentative, delle organizzazioni sociali, del mondo intellettuale e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, secondo le linee guida previste al comma 2.

**2.** I curricoli sono definiti sulla base delle seguenti linee guida:

*a) il curricolo contribuisce a determinare il valore educativo di una scuola che, fondandosi sui valori costituzionali di*

democrazia, libertà, uguaglianza, giustizia sociale e dell'antifascismo, sia in grado di formare nel giovane un reale spirito critico stimolando nel contempo le capacità di autodeterminazione al fine di metterlo in grado di esercitare i fondamentali diritti di cittadinanza in una società dinamica e in continua e rapida trasformazione sul piano sociale, culturale e del mercato del lavoro;

b) il curriculum è commisurato alle diverse esigenze formative degli alunni e alle singole realtà scolastiche e ambientali; è composto di una quota oraria nazionale e di una quota del 15 per cento riservata alle scuole, che integra la quota nazionale;

c) la quota del curriculum riservata alle scuole è elaborata dal collegio dei docenti, sentiti i rappresentanti dei genitori e, nella scuola superiore, anche i rappresentanti degli studenti, e approvata dal consiglio dell'istituzione scolastica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c);

d) il curriculum definisce i contenuti dell'offerta formativa e delinea l'articolato e complesso processo delle tappe e delle scansioni dell'apprendimento. Tali contenuti costituiscono il mezzo per far conseguire alle allieve e agli allievi conoscenze solidamente assimilate e durature nel tempo;

e) il curriculum favorisce sia un processo di insegnamento e di apprendimento motivato, consapevole e caratterizzato dalla reciproca responsabilità di chi insegna e di chi impara, sia una valutazione fondata su un equilibrato rapporto tra le articolate dinamiche del processo formativo e l'accertamento dei suoi esiti;

f) il curriculum si costruisce a partire dalle indicazioni per la quota nazionale di cui al presente comma, e dall'analisi dei bisogni degli alunni e delle specifiche esigenze del territorio e dell'ambiente. In tal senso il curriculum si presenta come l'integrazione tra la quota oraria obbligatoria di discipline e attività stabilite a livello nazionale e la quota ugualmente obbligatoria di discipline e attività scelte dalle singole istituzioni scolastiche;

g) per consentire di passare agevolmente da un'area all'altra, o da un indirizzo all'altro, è garantita la compatibilità tra la caratterizzazione degli indirizzi e l'area delle discipline comuni;

h) le esperienze integrate sono offerte a tutti gli studenti e le studentesse;

i) l'attività di laboratorio costituisce attività ordinaria e trasversale a tutte le discipline e per tutte le aree e gli indirizzi;

l) ai fini del progressivo sviluppo del curriculum, le istituzioni scolastiche possono definire tempi diversi del graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, tenuto conto delle caratteristiche dei differenti saperi, dell'esigenza dell'individualizzazione dell'insegnamento e della valorizzazione delle competenze dei docenti, anche in relazione alla dimensione collegiale dell'attività didattica;

m) le istituzioni scolastiche definiscono le discipline costituenti la quota loro riservata, garantendo il carattere unitario del sistema d'istruzione e valorizzando il pluralismo culturale e territoriale.

**3. 01.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

**(A.C. 3387 ed abb. — Sezione 3)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3387 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

*(Alternanza scuola-lavoro).*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e forma-

tiva in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;

b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione

delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;

c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 4.

*(Alternanza scuola-lavoro).*

*Sopprimerlo.*

- \* **4. 1.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Sopprimerlo.*

- \* **4. 2.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

*Sopprimerlo.*

- \* **4. 3.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Sopprimerlo.*

- \* **4. 31.** Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4. — *(Esperienze formative e stages. Alternanza tra studio e lavoro).* — 1. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche,

esperienze formative e *stages*, possono essere realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. Sono inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con l'istruzione e formazione tecnica superiore e con l'università.

2. Al fine di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro sono previsti percorsi formativi e di orientamento ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

**4. 32.** Villetti, Grignaffini, Bulgarelli, Bimbi, Bellillo, Carra, Volpini, Capitelli, Chiaromonte, Colasio.

*Sopprimere il comma 1.*

**4. 4.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: quindicesimo anno con le seguenti: sedicesimo anno.*

**4. 5.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: in alternanza scuola-lavoro fino a: mercato del lavoro con le seguenti: ferme restando le discipline obbligatorie, con modalità che comprendano rapporti col mondo del lavoro quali esperienze formative e stages.*

**4. 6.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: in alternanza scuola-lavoro con le seguenti: , ferme restando le discipline obbligatorie, anche relazionandosi al mondo del lavoro.*

**4. 7.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: come modalità aggiungere le seguenti: didattica e non ordinamentale.*

**4. 25.** Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: del percorso formativo aggiungere la seguente: deliberata,*

**4. 11.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e formativa.*

**4. 8.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: in collaborazione con le imprese, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale,*

**4. 9.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: in collaborazione con le imprese, aggiungere le seguenti: con le organizzazioni sindacali,*

**4. 10.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: e ai sensi fino a: apposito decreto legislativo con le seguenti: un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, da sottoporre al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari e da emanare.*

**4. 12.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: un apposito decreto legislativo aggiungere le seguenti: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,*

- 4. 13.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: dei datori di lavoro aggiungere le seguenti: e delle organizzazioni sindacali.*

- 4. 14.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

- 4. 15.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: dai 15 con le seguenti: dai 16.*

- 4. 16.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo la parola: responsabilità aggiungere la seguente: esclusiva.*

- 4. 33.** Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: dell'istituzione scolastica o formativa, aggiungere le seguenti: in accordo con le organizzazioni sindacali,*

- 4. 17.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: sulla base di convenzioni aggiungere le seguenti: con le organizzazioni sindacali,*

- 4. 18.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: o con enti pubblici aggiungere le seguenti: anche economici.*

- 4. 19.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo la parola: tirocinio aggiungere le seguenti: adeguatamente retribuito.*

- 4. 35.** Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo la parola: tirocinio aggiungere la seguente: retribuito.*

- 4. 34.** Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere la parola: individuale.*

- 4. 20.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: , nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro,*

- 4. 26.** Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale.

*Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: negli istituti d'istruzione e formazione professionale con le seguenti: sia negli istituti d'istruzione e formazione professionale, sia negli istituti scolastici.*

- 4. 27.** Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale.

*Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: negli istituti d'istruzione e*

formazione professionale *aggiungere le seguenti*: e nei licei.

- 4. 28.** Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

- 4. 21.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: realizzazione dei percorsi aggiungere le seguenti: di integrazione o.*

- 4. 29.** Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e con le seguenti: compresa.*

- 4. 22.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

- 4. 23.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*d) per i minori di 18 anni devono essere esclusi anche rapporti di lavoro di apprendistato che non abbiano finalità formative, certificabili sia in termini di competenze lavorative che di crediti formativi, che garantiscano la possibilità di reingresso nei circuiti dell'istruzione e della formazione.*

- 4. 24.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Sopprimere il comma 2.*

- \* 4. 30.** Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale.

*Sopprimere il comma 2.*

- \* 4. 36.** Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

**(A.C. 3387 ed abb. — Sezione 4)**

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3387 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

*(Formazione degli insegnanti).*

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;*

*b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi*

predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di *handicap*; la formazione iniziale dei docenti può prevedere *stage* all'estero;

c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;

d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;

f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di

coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che,

in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: « I concorsi hanno funzione abilitante » sono soppresse.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

*(Formazione degli insegnanti).*

*Sopprimerlo.*

- \* 5. 7. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Sopprimerlo.*

- \* 5. 8. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

*Sopprimerlo.*

- \* 5. 60. Grignaffini, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

*Sopprimerlo.*

- \* 5. 61. Volpini, Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Gambale, Squeglia.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5. — *(Formazione degli insegnanti)*

— 1. La formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo è di pari dignità e durata per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di specializzazione, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base dei posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche.

2. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, e all'articolo 7, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono disciplinati i corsi di specializzazione finalizzati alla formazione degli insegnanti, articolando i corsi stessi in relazione ai livelli scolastici e ove necessario a indirizzi in corrispondenza ad ampi raggruppamenti di discipline.

3. I decreti di cui al comma 2 determinano il numero di crediti formativi universitari relativi a ognuno di tali corsi, anche in misura differenziata in relazione ai livelli scolastici e agli indirizzi, nonché i criteri generali per l'attribuzione dei crediti stessi alle diverse tipologie di attività formative, fermo restando che gli eventuali crediti eccedenti il numero di 300 rappresentano integrazioni disciplinari curate dalle facoltà competenti e da esse riconosciute in percorsi di laurea specialistica, I decreti stessi disciplinano altresì le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in con-

dizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere *stage* all'estero.

4. L'accesso ai corsi di specializzazione per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nei decreti di cui al comma 2 e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei.

5. Per la gestione dei corsi di cui al comma 1 le università definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di un'apposita struttura di ateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche. Le convenzioni devono prevedere la partecipazione dei docenti dei vari cicli di istruzione alle attività di insegnamento.

6. L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha valore di prova abilitante concorsuale per uno o più insegnamenti, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed ha valore ai fini di cui all'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306. Con il medesimo decreto sono determinati il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale, nonché i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni, che devono prevedere la presenza di docenti dei corrispondenti cicli di istruzione.

7. I primi due anni di attività di insegnamento dei docenti abilitati, svolta attraverso contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, hanno carattere di prova e completano, sotto la responsabilità di una istituzione scolastica e con la supervisione della struttura di cui al comma 5, le attività di tirocinio già previste nel corso di specializzazione.

8. Le strutture di cui al comma 5 curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di

coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

9. Con i decreti di cui al comma 2 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui ai commi precedenti del presente articolo. Per garantire gli aspetti comuni nella formazione di tutti gli insegnanti, le attività relative a tale formazione si svolgeranno in parte negli istituti stessi e in parti nelle università, sulla base di convenzioni comprensive di intese relative al rilascio dei titoli.

10. Nella fase transitoria per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di Belle Arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il

conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito.

11. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.500.000 migliaia di euro per l'anno 2003, 3.000.000 migliaia di euro per l'anno 2004 e 4.000.000 migliaia di euro a decorrere dal 2005 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: « fino al 31 dicembre 2002 » sono soppresse;

b) all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole « pari a sei mesi per ogni anno solare » fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « pari a tre anni nel 2002 e a tre anni per ogni anno solare, a partire dal 1o gennaio 2003, fino al completo allineamento alla normativa europea »;

c) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppeso;

d) all'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente il seguente:

« 1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 non si applica alle spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli di cilindrata superiore ai 1800 cc »;

e) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**5. 62.** Grignaffini, Bellillo, Bulgarelli, Bimbi, Villetti, Carra, Volpini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Colasio.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5. — 1. La libertà di insegnamento, sancita dall'articolo 33 della Costituzione, costituisce garanzia imprescindibile per la qualità della scuola pubblica, per la sua libertà e il suo pluralismo. È compito prioritario dello Stato e di ogni singola istituzione scolastica riconoscerla, tutelarla e promuoverla.

2. L'organico funzionale e il ruolo unico del personale docente rispondono all'esigenza della realizzazione concreta della progettualità delle scuole e alla valorizzazione della professionalità del corpo docente. Il numero dei docenti per ogni istituzione scolastica è definito con il criterio dell'organico funzionale, ovvero esso viene stabilito in base al numero degli alunni, che non devono superare i venticinque per classe, fatto salvo quanto previsto al comma 1 dell'articolo 7, in relazione alle realtà dei singoli istituti, alla presenza del tempo pieno e prolungato, alle esigenze e ai progetti per arricchire e ampliare l'offerta formativa delle scuole, alla necessità di attività di recupero, di sostegno, di integrazione, di educazione degli adulti, alla presenza di alunni portatori di *handicap*, di alunni stranieri, di situazioni di particolare disagio ambientale e sociale.

3. In materia di personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) del sistema della pubblica istruzione e formazione, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, sono assicurati i seguenti principi:

a) lo stato giuridico è unico su tutto il territorio nazionale;

b) è garantita la mobilità su tutto il territorio nazionale;

c) è fatta salva la contrattazione collettiva nazionale di comparto;

d) è assicurata la uniformità sul territorio nazionale delle norme generali per il reclutamento.

4. Per poter accedere all'insegnamento è necessario il titolo di laurea unitamente a specifiche e adeguate competenze finalizzate all'insegnamento, acquisite in corsi di durata biennale e debitamente certificate a livello universitario, realizzate in convenzione con le istituzioni scolastiche, prevedendo la partecipazione alle attività di insegnamento di docenti dei diversi cicli di istruzione. I corsi, in particolare, devono prevedere materie quali pedagogia, psicologia dell'età infantile, psicologia dell'età evolutiva, didattica, pedagogia e attività di tirocinio oltre alla materia specifica di insegnamento.

5. Lo Stato definisce con legge l'organico funzionale anche mediante lo stanziamento di apposite risorse aggiuntive.

6. Al fine di dare piena attuazione alla presente legge è stabilito con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un piano per la formazione continua dei docenti con particolare attenzione agli aspetti didattici e pedagogici ed a quelli gestionali ed organizzativi.

7. È prevista la possibilità per i docenti di usufruire di un anno di sospensione retribuita dall'attività didattica per dedicarsi all'aggiornamento mediante ricerca con frequenza presso le università italiane, europee e presso qualsiasi altro istituto di ricerca riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale opzione può essere esercitata una volta ogni sette anni di servizio.

8. Il personale non docente è titolare unico delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; in considerazione del ruolo di collaborazione educativa da esso svolta è preclusa la possibilità di attribuire tali competenze a terzi.

**5. 9.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Sopprimere il comma 1.*

- 5. 10.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: i decreti con le seguenti: disegni di legge.*

- 5. 11.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

- 5. 12.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) per poter accedere all'insegnamento è necessario il titolo di laurea unitamente a specifiche e adeguate competenze finalizzate all'insegnamento, acquisite in corsi di durata biennale e debitamente certificate a livello universitario, realizzate in convenzione con le istituzioni scolastiche, prevedendo la partecipazione alle attività di insegnamento di docenti dei diversi cicli di istruzione. I corsi, in particolare, devono prevedere materie quali pedagogia, psicologia dell'età infantile, psicologia dell'età evolutiva, didattica, pedagogia e attività di tirocinio oltre alla materia specifica di insegnamento;

- 5. 13.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: pari dignità aggiungere le seguenti: e durata.*

- \* **5. 1.** Maran, Grignaffini, Bellillo, Villetti, Capitelli, Sasso, Martella, Rizzo.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: pari dignità aggiungere le seguenti: e durata.*

- \* **5. 14.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: pari dignità aggiungere le seguenti: e durata.*

- \* **5. 15.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: pari dignità aggiungere le seguenti: e durata.*

- \* **5. 66.** Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: per tutti i docenti aggiungere le seguenti: e di pari durata per tutti i docenti che insegnano in uno stesso ciclo scolastico.*

- 5. 2.** Maran, Sasso, Martella.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: laurea specialistica con la seguente: specializzazione.*

- 5. 63.** Grignaffini, Tocci, Martella, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Carli.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: di laurea specialistica aggiungere le seguenti: per la formazione degli insegnanti.*

- 5. 21.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole da: , il cui accesso fino alla fine della lettera.*

- 5. 16.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

*Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire la parola: determinata con la seguente: calcolata.*

- 5. 17.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

*Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili con le seguenti: anche tenendo conto della disponibilità del numero dei posti da calcolarsi sulla base delle esigenze di organico funzionale di ogni istituzione scolastica.*

- 5. 18.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili con le seguenti: anche tenendo conto della disponibilità di posti.*

- 5. 19.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: della previsione.*

- 5. 20.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) nei percorsi formativi degli insegnanti è inserito un modulo obbligatorio relativo ai disturbi di apprendimento degli studenti;*

- 5. 67.** Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia, Carli, Bellillo, Sasso, Capitelli, Martella, Villetti, Santagata.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

- 5. 21.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole da: adottati ai sensi fino a: 3 novembre 1999, n. 509,*

- 5. 22.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera b) primo periodo, sostituire le parole da: anche in deroga fino, al secondo periodo, alle parole: in condizione di handicap con le seguenti: sono individuate le classi degli specifici corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a). Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche comuni attinenti le scienze dell'educazione, l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap e di quelli con difficoltà specifiche di apprendimento;*

- 5. 68.** Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia.

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: anche in deroga fino, al secondo periodo, alle parole: in condizione di handicap con le seguenti: sono individuate le classi degli specifici corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a). Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche comuni atti-*

menti le scienze dell'educazione l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di *handicap*;

- 5. 75.** Grignaffini, Tocci, Sasso, Martella, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Carli.

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole:* anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4 *con le seguenti:* nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, e all'articolo 7, comma 3.

- 5. 78.** Grignaffini, Sasso, Tocci, Martella, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Carli.

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole:* 3 novembre 1999, n. 509, *aggiungere le seguenti:* previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,

- 5. 23.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da:* sono individuate le classi *fino alla fine della lettera con le seguenti:* sono disciplinati i corsi di specializzazione finalizzati alla formazione degli insegnanti, articolando i corsi stessi in relazione ai livelli scolastici e, ove necessario, a indirizzi in corrispondenza ad ampi raggruppamenti di discipline.

- 5. 24.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da:* sono individuate le classi *fino alla fine del periodo con le seguenti:* sono disciplinati i corsi di specializzazione a carattere di ateneo o interateneo, finalizzati alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a). I corsi stessi sono articolati in relazione ai livelli scolastici e, ove necessario, a indirizzi in corrispondenza ad ampi raggruppamenti di discipline; gli eventuali crediti eccedenti il numero di 300 rappresentano integra-

zioni disciplinari curate dalle facoltà competenti e da esse riconosciute in percorsi di laurea specialistica.

- 5. 77.** Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da:* sono individuate le classi *fino alla fine del periodo con le seguenti:* sono disciplinati i corsi di specializzazione finalizzati alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a). I corsi stessi sono articolati in relazione ai livelli scolastici e, ove necessario, a indirizzi in corrispondenza ad ampi raggruppamenti di discipline; gli eventuali crediti eccedenti il numero di 300 rappresentano integrazioni disciplinari curate dalle facoltà competenti e da esse riconosciute in percorsi di laurea specialistica.

- 5. 72.** Carra, Colasio, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia.

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole:* corsi di laurea specialistica *aggiungere le seguenti:* per la formazione degli insegnanti.

- 5. 25.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da:* anche interfacoltà *fino alla fine del comma con le seguenti:* per la formazione degli insegnanti, anche interfacoltà o interuniversitari. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con la previsione di specifiche attività di tirocinio.

- 5. 26.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole:* dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche *con le seguenti:* degli specifici corsi di laurea specialistica interfacoltà o interuniversitari, finalizzati.

**5. 82.** Tocci, Bellillo, Grignaffini, Bimbi, Bulgarelli, Villetti, Colasio, Carra, Volpini, Capitelli, Sasso, Rusconi.

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole:* anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche *con le seguenti:* interfacoltà o interuniversitari, finalizzati.

**5. 74.** Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia.

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole:* anche alla formazione *con le seguenti:* alla formazione.

*Conseguentemente, alla medesima lettera, ultimo periodo, dopo le parole:* attività didattiche *aggiungere le seguenti:* che comprendono quelle disciplinari e i corrispondenti laboratori, scienze dell'educazione, il tirocinio e le attività.

**5. 84.** Colasio, Bulgarelli, Villetti, Bimbi, Tocci, Bellillo, Grignaffini, Carra, Volpini, Capitelli, Sasso.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:* anche alla formazione *con le seguenti:* alla formazione.

**\* 5. 27.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:* anche alla formazione *con le seguenti:* alla formazione.

**\* 5. 79.** Sasso, Bellillo, Bulgarelli, Villetti, Colasio, Carra, Volpini, Capitelli, Grignaffini, Martella, Capitelli, Martella.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:* anche alla formazione *con le seguenti:* alla formazione.

**\* 5. 85.** Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale.

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* integranti convenientemente la formazione attinente le scienze dell'educazione ed i percorsi specificatamente disciplinari.

**5. 69.** Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale

*Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole:* e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare.

**\* 5. 28.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

*Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole:* e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare.

**\* 5. 80.** Martella, Sasso, Grignaffini, Tocci, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Carli.

*Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole:* e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare.

**\* 5. 88.** Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.

*Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole:* e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare *con le seguenti:* integrando le finalità di approfondimento disciplinare con la formazione nelle scienze dell'educazione e nelle metodologie didattiche, nonché con il ti-

rociniò presso le istituzioni scolastiche convenzionate.

**5. 87.** Bimbi, Colasio, Carra, D'Agrò, Rusconi, Volpini, Gambale.

*Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere la parola:* preminenti.

**5. 29.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 1, lettera b), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* metodologiche e didattiche.

**5. 30.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 1, lettera b), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* con la previsione di specifiche attività di tirocinio.

**5. 31.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

*Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo la parola:* disciplinano *aggiungere le seguenti:* la presenza di docenti esperti della scuola, opportunamente selezionati, per lo svolgimento di attività di tirocinio all'interno del percorso di formazione iniziale e.

**5. 32.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole:* attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di *handicap con le seguenti:* comuni attinenti le scienze dell'educazione, psicologiche e sociali, e l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di *handicap* e con

difficoltà specifiche di apprendimento (DSA).

**5. 81.** Capitelli, Bellillo, Grignaffini, Bulgarelli, Villetti, Colasio, Carra, Volpini, Bimbi, Sasso, Tocci.

*Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole:* attività didattiche *aggiungere le seguenti:* comuni attinenti le scienze dell'educazione.

**5. 71.** Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.

*Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole:* in condizione di *handicap aggiungere le seguenti:* e con difficoltà specifiche di apprendimento.

\* **5. 33.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa.

*Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole:* in condizione di *handicap, aggiungere le seguenti:* e con difficoltà specifiche di apprendimento.

\* **5. 83.** Bellillo, Bulgarelli, Villetti, Rizzo, Tocci, Grignaffini, Capitelli, Sasso.

*Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole:* in condizione di *handicap, aggiungere le seguenti:* e con difficoltà specifiche di apprendimento.

\* **5. 70.** Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.

*Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole:* in condizione di *handicap, aggiungere le seguenti:* comprensive anche del tirocinio guidato, da effettuarsi durante il corso di laurea.

**5. 76.** Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo:* Alla programmazione e realizzazione dei suddetti corsi di

laurea specialistica, previa apposita convenzione tra le singole università e uno o più istituti scolastici autonomi, è prevista la presenza di docenti dei medesimi istituti.

- 5. 86.** Volpini, Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Gambale, Squeglia, Grignaffini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

- 5. 34.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: laurea specialistica con la seguente: specializzazione.*

- 5. 90.** Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: al possesso dei requisiti minimi fino a: di cui alla lettera b) e.*

- 5. 35.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: per ciascuna classe di abilitazione con le seguenti: rispettivamente per la scuola dell'infanzia e la scuola elementare in una laurea triennale con specifica classe 2 e per ciascuna classe di abilitazione della scuola secondaria.*

- \* **5. 89.** Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: per ciascuna classe di abilitazione con le seguenti: rispettivamente per la scuola dell'infanzia e la scuola elementare in una laurea triennale con specifica classe 2 e per ciascuna classe di abilitazione della scuola secondaria.*

- \* **5. 91.** Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei.*

- 5. 36.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

- 5. 37.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per la scuola dell'infanzia e la scuola elementare e per uno o più insegnamenti della scuola secondaria individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;*

- \* **5. 92.** Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia.

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per la scuola dell'infanzia e la scuola elementare e per uno o più insegnamenti della scuola secondaria individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;*

- \* **5. 93.** Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: della laurea specialistica di cui alla lettera a) con le seguenti: del diploma di specializzazione.*

- 5. 58.** Grignaffini, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: specialistica aggiungere le seguenti: per la formazione degli insegnanti.*

**5. 38.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: abilitante aggiungere le seguenti: e concorsuale.*

\* **5. 95.** Rusconi, Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Squeglia.

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: abilitante aggiungere le seguenti: e concorsuale.*

\* **5. 96.** Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: abilitante aggiungere le seguenti: per i docenti di tutti i gradi di scolarità.*

**5. 39.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.*

**5. 40.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ed ha valore ai fini di cui all'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306.*

\* **5. 97.** Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia.

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ed ha valore ai fini di cui all'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-*

*legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306.*

\* **5. 98.** Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il suddetto esame ha valore di esame di stato e immette nelle graduatorie permanenti previste dalla legge 3 maggio 1999, n. 124.*

**5. 99.** Capitelli, Sasso, Grignaffini, Tocci, Chiaromonte, Martella, Lolli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**5. 41.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*e) ai fini dell'accesso ai ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, sia coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), sia coloro che, pur provenendo da altre esperienze lavorative, desiderano entrare nell'insegnamento e presentano titoli accademici adeguati alla cattedra richiesta debbono superare un regolare concorso pubblico per titoli ed esami per l'insegnamento della disciplina e per il tipo di cattedra cui aspirano, e svolgere, per almeno un anno, positiva attività di tirocinio controllato nel medesimo insegnamento e classe di concorso. Disciplina dei concorsi e modalità di tirocinio vengono organizzate con la partecipazione paritaria del dipartimento universitario di riferimento e delle organizzazioni professionali del personale docente sotto la supervisione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

**5. 42.** Sterpa.

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da:* coloro che hanno conseguito *fino a:* A tal fine e per *con le seguenti:* i primi due anni di attività di insegnamento dei docenti abilitati, da svolgersi attraverso contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, hanno carattere di prova e completano, sotto la responsabilità di una istituzione scolastica e con la supervisione della struttura di cui alla presente lettera, le attività di tirocinio già presenti nel corso di laurea specialistica; i contratti vengono assegnati per il 50 per cento attraverso il concorso ordinario e per il 50 per cento attraverso le apposite graduatorie, ai sensi della normativa in vigore. Per.

- 5. 100.** Bimbi, Villetti, Bulgarelli, Capitelli, Volpini, Sasso, Colasio, Tocci, Bellillo, Rizzo, Grignaffini, Carra, Rusconi, Gambale, Squeglia.

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da:* coloro che hanno conseguito *fino a:* A tal fine e per *con le seguenti:* i primi due anni di attività di insegnamento dei docenti abilitati, da svolgersi attraverso contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, hanno carattere di prova e completano, sotto la responsabilità di una istituzione scolastica e con la supervisione della struttura di cui alla presente lettera, le attività di tirocinio già presenti nel corso di specializzazione; i contratti a tempo indeterminato vengono assegnati per il 50 per cento attraverso il concorso ordinario e per il 50 per cento attraverso le apposite graduatorie, ai sensi della normativa in vigore. Per.

- 5. 101.** Bimbi, Villetti, Bulgarelli, Capitelli, Volpini, Sasso, Colasio, Tocci, Bellillo, Rizzo, Grignaffini, Carra.

*Al comma 1, lettera e), sostituire il primo periodo con il seguente:* I primi due anni di attività di insegnamento dei docenti abilitati, svolta attraverso contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, hanno carattere di prova e completano, sotto la responsabilità di una istitu-

zione scolastica e con la supervisione dell'università, le attività di tirocinio già previste nel corso di laurea.

- 5. 102.** Sasso, Capitelli, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

*Al comma 1, lettera e), primo periodo, sostituire le parole da:* di cui alla lettera a) *fino alla fine della lettera con le seguenti:* per la formazione degli insegnanti si inseriscono nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base del punteggio di laurea conseguito come attualmente previsto per i concorsi per titoli ed esami o per esami abilitativi.

- 5. 43.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

*Al comma 1, lettera e), primo periodo, sopprimere le parole: , ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche,*

- 5. 44.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera e), primo periodo, sopprimere la parola: organici.*

- 5. 45.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera e), primo periodo, dopo la parola: scolastiche aggiungere le seguenti:* nominati sulla base di apposite graduatorie a cui viene assegnato il 50 per cento dei posti destinati ai concorsi ordinari.

- 5. 104.** Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli

*Al comma 1, lettera e), primo periodo, sostituire le parole da:* svolgono , previa stipula *fino alla fine della lettera con le*

*seguenti*: nominati sulla base di apposite graduatorie, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, ulteriori attività formative di tirocinio. A tale fine e per il coordinamento dei corsi di cui alla lettera *a*), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di una apposita struttura di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche, compresa l'utilizzazione degli insegnanti supervisor di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 315;

- 5. 103.** Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiarononte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

*Al comma 1, lettera e), primo periodo, sopprimere le parole:* , previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro,

- 5. 46.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera e), primo periodo, sostituire le parole da:* specifiche attività fino alla fine della lettera con le seguenti: ulteriori attività formative di tirocinio. A tale fine e per il coordinamento dei corsi di cui alla lettera *a*), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di una apposita struttura di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche, compresa l'utilizzazione degli insegnanti supervisor di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 315;

- 5. 105.** Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia.

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola:* attività con le seguenti: ed ulteriori attività formative.

- 5. 106.** Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.

*Al comma 1, lettera e), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* in rapporto con le strutture universitarie e in continuità con le attività svolte durante il percorso di formazione iniziale presso le università.

- 5. 47.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 1, lettera e), secondo periodo, dopo la parola:* definiscono aggiungere le seguenti: , previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e d'intesa con le organizzazioni sindacalimaggiormente rappresentative sul piano nazionale,

- 5. 48.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera e), secondo periodo, dopo le parole:* formazione degli insegnanti aggiungere le seguenti: con il contributo di docenti esperti della scuola.

- 5. 49.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

- 5. 50.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

*f)* con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono promossi, con gli stessi criteri di cui alla lettera *b*), centri per la formazione permanente degli insegnanti.

- 5. 51.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) è prevista la possibilità per i docenti di usufruire di un anno di sospensione retribuita dall'attività didattica per dedicarsi all'aggiornamento mediante ricerca con frequenza presso le università italiane, europee e presso qualsiasi altro istituto di ricerca riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale opzione può essere esercitata una volta ogni sette anni di servizio.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 8. — (Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari). — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 »;

b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento ».

c) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**5. 52.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

\* **5. 53.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

\* **5. 54.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: di cui alla lettera e) aggiungere le seguenti: , con il contributo di docenti esperti della scuola,

**5. 55.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) i docenti di cui alla lettera precedente, debitamente formati, possono svolgere anche attività di tutoraggio e supporto didattico nei corsi di laurea specialistici abilitanti per l'insegnamento, previa convenzione apposita tra scuole ed atenei;

**5. 6.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis Il Governo è delegato un decreto legislativo volto a modificare l'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con l'istituzione di una specifica detrazione forfettaria dall'imposta lorda, non inferiore ai 45 euro, al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore, per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale, con i seguenti criteri e principi direttivi:

a) sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:

1) all'acquisto di libri per finalità didattiche;

2) all'acquisto di materiale informatico e di personal computer;

3) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, tenuti presso Istituti riconosciuti.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 8 - (*Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari*). - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 »;

b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento ».

c) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**5. 55.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* , in particolare per le attività didattiche comuni di cui al comma 1, lettera b), e per le conseguenti convenzioni da stipulare con le strutture di ateneo o di interateneo, di cui alle lettere e) e f) del medesimo comma.

\* **5. 107.** Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia.

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* , in particolare per le attività didattiche comuni di cui al comma 1, lettera b), e per le conseguenti

convenzioni da stipulare con le strutture di ateneo o di interateneo, di cui alle lettere e) e f) del medesimo comma.

\* **5. 108.** Tocci, Martella, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Lolli, Carli.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per garantire gli aspetti comuni nella formazione di tutti gli insegnanti, le attività relative a tale formazione si svolgono in parte negli istituti stessi e in parte nelle università, sulla base di convenzioni comprensive di intese relative al rilascio dei titoli.

**5. 109.** Grignaffini, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

*Sopprimere il comma 3.*

**5. 110.** Colasio, Delbono.

*Al comma 3, sopprimere il primo e il secondo periodo.*

**5. 57.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

*Al comma 3, dopo le parole:* Istituto musicale pareggiato *aggiungere le seguenti:* o di diploma di maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico-pratica-professionale, è possibile l'iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola per il conseguimento dell'abilitazione.

*Conseguentemente, secondo periodo, sostituire le parole da:* valutano il percorso didattico *con le seguenti:* per coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione conseguito in conformità ai decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e del diploma di maturità magistrale, del diploma di scuola magistrale, iscrivono all'ultimo del corso di

laurea in scienza della formazione primaria coloro che sono in possesso dei requisiti suddetti. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dell'annualità svolta presso il corso in scienze della formazione primaria istituito a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna e nella scuola elementare.

**5. 111.** Gambale, Rusconi, Colasio, Bimbi, Vopini, Carra.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Tutti i docenti del sistema educativo di istruzione e formazione, dalla scuola dell'infanzia al ciclo secondario, sono inquadrati in un unico ruolo. Tutti i docenti in servizio con incarico a tempo indeterminato nel sistema nazionale di istruzione e formazione, dalla scuola dell'infanzia al ciclo secondario, all'atto di entrata in vigore della presente legge vengono inquadrati dalla stessa data, a prescindere dal livello e dalla tipologia del titolo di studio posseduto, nel ruolo unico docente e nella classe di concorso nella quale viene inserita la materia precedentemente da essi insegnata, o, in mancanza della previsione di tale materia nei nuovi ordinamenti, in una delle classi di concorso affini o per le quali il docente insegna o può insegnare attualmente in contitolarità, con l'integrale riconoscimento del servizio svolto nel precedente ruolo.

**5. 3.** Maran, Ruzzante.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Tutti i docenti in servizio con incarico a tempo indeterminato nel sistema nazionale educativo di istruzione e formazione, dalla scuola dell'infanzia al ciclo secondario, all'atto di entrata in vigore della presente legge vengono inquadrati dalla stessa data, a prescindere dal livello e dalla tipologia del titolo di studio posseduto, nei ruoli dei docenti laureati del

rispettivo ciclo scolastico, senza alcuna differenziazione tra i canali del ciclo secondario e tra i moduli del ciclo primario, e nella classe di concorso nella quale viene inserita la materia precedentemente da essi insegnata, o, in mancanza della previsione di tale materia nei nuovi ordinamenti, in una delle classi di concorso affini o per le quali il docente insegna o può insegnare attualmente in contitolarità, con l'integrale riconoscimento del servizio svolto nel precedente ruolo.

**5. 4.** Maran, Ruzzante.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. I servizi prestati, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in qualità di docente incaricato per materie per le quali era ed è previsto il diploma di laurea o titolo equipollente, o in qualità di esperto, sono riconosciuti, con le stesse modalità e procedure previste per il riconoscimento del servizio non di ruolo, ai fini del diritto all'inquadramento ed alla ricostruzione della carriera nei ruoli dei docenti diplomati preesistenti alla legge stessa, anche qualora il predetto insegnamento sia stato prestato con il possesso del solo diploma di istruzione secondaria.

**5. 5.** Maran, Ruzzante.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis. — (Istruzione e formazione continue). — 1. L'accesso all'istruzione e alla formazione sono garantiti a tutti lungo tutto l'arco della vita quali diritti all'apprendimento e all'acquisizione di competenze specifiche per la realizzazione della piena cittadinanza.

**5. 01.** Sasso, Bulgarelli, Bimbi, Villetti, Carra, Volpini, Capitelli, Chiaromonte, Bellillo, Grignaffini.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis. — 1. Nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in materia di personale direttivo, docente e ATA del sistema educativo d'istruzione e

di formazione, sono assicurati i seguenti princìpi:

a) lo stato giuridico è unico su tutto il territorio nazionale;

b) è garantita la mobilità su tutto il territorio nazionale;

c) è fatta salva la contrattazione nazionale di comparto;

d) le norme generali per il reclutamento sono uniformi su tutto il territorio nazionale.

\* **5. 02.** Rusconi, Colasio, Carra, Volpini, Gambale, Squeglia, Bimbi.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis. — 1. Nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in materia di personale direttivo, docente e ATA del sistema educativo d'istruzione e di formazione, sono assicurati i seguenti princìpi:

a) lo stato giuridico è unico su tutto il territorio nazionale;

b) è garantita la mobilità su tutto il territorio nazionale;

c) è fatta salva la contrattazione nazionale di comparto;

d) le norme generali per il reclutamento sono uniformi su tutto il territorio nazionale.

\* **5. 03.** Sasso, Bulgarelli, Villetti, Capitelli, Bellillo, Chiaromonte, Grignaffini.

*(A.C. 3387 ed abb. — Sezione 5)*

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3387 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

*(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano).*

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province

autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

*(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano).*

*Sopprimerlo.*

\* **6. 2.** Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

*Sopprimerlo.*

\* **6. 4.** Titti De Simone.

*Al comma 1, sopprimere le parole: a statuto speciale.*

*Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: a statuto speciale.*

\*\* **6. 1.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, sopprimere le parole: a statuto speciale.*

*Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: a statuto speciale.*

\*\* **6. 3.** Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli, Villetti.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. (Organi di autogoverno e di rappresentanza territoriale e nazionale). —

1. Lo Stato stabilisce con legge l'articolazione degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche secondo i seguenti principi:

a) la scuola è una comunità informata ai valori democratici che, in coerenza con i principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, della partecipazione e della rappresentanza democratica, si autogoverna nel rispetto delle norme vigenti;

b) ciascuna componente della comunità scolastica, nel rispetto del proprio ruolo e della propria funzione, coopera all'autogoverno dell'istituzione scolastica;

c) sono organi delle istituzioni scolastiche il dirigente scolastico e i seguenti organi collegiali:

1) il consiglio dell'istituzione;

2) il collegio dei docenti;

3) il consiglio di classe;

4) gli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti;

5) la commissione di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico;

d) al consiglio dell'istituzione spettano le competenze generali in materia di indirizzi gestionali ed educativi, di programmazione economico-finanziaria e di attività negoziale;

e) il collegio dei docenti è l'organo tecnico e professionale delle istituzioni scolastiche con competenze generali in materia didattica e di valutazione;

f) al consiglio di classe competono la programmazione didattica di classe e la formulazione della proposta di adozione dei libri di testo al collegio docenti deputato a decidere in materia;

g) il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali,

promuove l'esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto all'apprendimento degli alunni e la libertà di insegnamento dei docenti;

h) nella scuola dell'infanzia e di base le rappresentanze di insegnanti e genitori sono paritetiche. Nella scuola superiore le rappresentanze di docenti e studenti sono paritetiche. Nel consiglio dell'istituzione deve essere rappresentato il personale non docente. Il consiglio dell'istituzione elegge il presidente all'interno della componente dei genitori nella prima riunione;

i) in ciascuna istituzione scolastica deve essere garantita la costituzione di organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti, la cui composizione ed il cui funzionamento sono disciplinati dal regolamento dell'istituzione. Si applica ai genitori quanto previsto per gli studenti dall'articolo 2, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. Gli studenti della scuola superiore costituiscono « l'assemblea degli studenti », ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998. Le riunioni dell'assemblea degli studenti, di classe e d'istituto, hanno cadenza mensile.

2. La rappresentanza studentesca istituzionale della scuola superiore, nel rispetto dei principi fissati dalle normative vigenti, si articola a livello territoriale con le consulte provinciali degli studenti e a livello nazionale con la Conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali agli studenti. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca supporta le attività di questi organismi istituzionali di confronto anche mediante lo stanziamento di appositi finanziamenti.

3. Nel rispetto dei principi fissati dalle normative vigenti è predisposto un *forum* delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative a livello nazionale. Lo Stato incentiva tutte le forme di rappresentanza studentesca spontanea, ovvero organizzata in associazioni giovanili, anche mediante il supporto a progetti di sviluppo

della partecipazione e della cittadinanza studentesca e mediante il confronto nelle realtà territoriali.

**6. 01.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis. (*Diritti e doveri degli studenti*). — 1. Le istituzioni scolastiche riconoscono i diritti e i doveri delle studentesse e degli studenti secondo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

2. Il comportamento disciplinare non influisce sulla valutazione. Non si dà luogo a valutazione della condotta disciplinare.

**6. 02.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis. (*Attività integrative e complementari*). — 1. In conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, le iniziative complementari, che si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole, e le attività complementari, che sono finalizzate ad offrire occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile nonché opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero, sono attività interne e proprie della scuola.

2. Le attività di cui al comma 1 e le altre attività formative esterne alla scuola svolte dallo studente sono valutate secondo quanto disposto dalla presente legge.

3. Al fine di favorire lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 e di rendere la scuola un centro di servizi per il territorio, le istituzioni scolastiche, d'intesa con gli enti locali e le regioni, predispongono un piano per l'apertura delle strutture scolastiche anche dopo la fine delle lezioni, nel pomeriggio, durante i giorni festivi e nel periodo di interruzione estiva.

4. Le istituzioni scolastiche favoriscono le attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio. Le collaborazioni per attività educative, culturali, ricreative e sportive possono essere realizzate con associazioni, regioni, enti locali, soggetti pubblici e privati.

**6. 03.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis. (*Diritto allo studio*). — 1. In conformità agli articoli 34 e 117, primo comma, della Costituzione, lo Stato riconosce il diritto allo studio.

2. Al fine di dare piena attuazione al diritto allo studio lo Stato provvede a stanziare risorse sufficienti ad assicurare agevolazioni e servizi per quanto attiene a mense scolastiche e trasporti, la copertura completa del costo dei libri di testo nella scuola dell'obbligo e l'istituzione di borse di studio per l'ultimo triennio della scuola superiore. Tali borse di studio devono essere attribuite, in accordo con le regioni, alle famiglie titolari di redditi fino a 30.000 euro annui, limite da adeguare annualmente sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita, e devono coprire il costo totale dei libri di testo, come definito da apposito provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

**6. 04.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis. (*Edilizia e dotazioni scolastiche*). — 1. Il Governo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predisporre un piano di finanziamento straordinario per l'adeguamento delle strutture delle istituzioni scolastiche.

2. Il Governo predisporre altresì ogni cinque anni un piano di finanziamento per l'adeguamento delle strutture e delle dotazioni delle istituzioni scolastiche.

3. Le regioni concorrono, di concerto con le province e i comuni, alla realizzazione dei piani di cui ai commi 1 e 2.

4. Ogni tre anni le regioni presentano al Governo un rapporto sullo stato dell'edilizia scolastica.

5. Al fine di dare piena attuazione alla presente legge le regioni, d'intesa con le province e con i comuni, presentano un piano di riorganizzazione delle strutture scolastiche, al fine di razionalizzare l'utilizzo delle sedi scolastiche adeguandolo alle nuove esigenze. Particolare attenzione è riservata alla costituzione di istituti comprensivi ed alla generalizzazione del tempo pieno.

**6. 05.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**ART. 6-bis. (Sistema di valutazione).** — 1. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche individuano le modalità per la valutazione periodica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, sulla base di parametri nazionali e dei seguenti criteri generali:

*a)* garantire l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso;

*b)* tenere conto del quadro territoriale e nazionale;

*c)* analizzare le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;

*d)* condurre attività di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza;

*e)* valutare gli effetti delle iniziative legislative che riguardano la scuola. Tali valutazioni periodiche sono trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che provvede a farle proprie ai fini di una valutazione complessiva del

sistema nazionale della pubblica istruzione.

**6. 06.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

**(A.C. 3387 ed abb. — Sezione 6)**

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3387 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 7.**

*(Disposizioni finali e attuative).*

1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:

*a)* alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;

*b)* alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;

*c)* alla definizione degli *standard* minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.

2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera *c)*, sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre

anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.

4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie e dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati entro il limite massimo di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa.

6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di

finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

7. I decreti legislativi attuativi della presente legge, che comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, hanno attuazione nell'ambito dei finanziamenti disposti a norma del comma 6.

8. Con periodicità annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziare annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.

11. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 7.

*(Disposizioni finali e attuative).*

*Sopprimerlo.*

\* **7. 4.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Sopprimerlo.*

\* **7. 64.** Titti De Simone.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 7. (*Disposizioni finali e attuative*) —

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma. Le Camere, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, adottano una deliberazione che contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma. Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa. Il programma comprende, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate; i criteri generali per la formazione degli organici di istituto con modalità tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali e la riorganizzazione dei curricula; un piano per l'adeguamento delle infrastrutture.

2. Il programma di cui al comma 1 indica i tempi e modalità di attuazione della presente legge. L'operatività di tale programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.

3. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo le modalità di cui al comma 5, si provvede:

a) alla individuazione del nucleo essenziale dei curricula di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, che per le attività obbligatorie non pos-

sono essere inferiori alle 30 ore settimanali, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;

b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;

c) alla definizione degli *standard* minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici e viceversa.

4. Le norme regolamentari relative alla definizione degli *standard* minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Alla complessiva attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto, n. 400, in conformità agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e, per quanto di competenza, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunciano sulla loro conformità agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono comunque essere ema-

nati. Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente la definizione dei curricula, si provvede con le modalità di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5.000.000.000 di euro per l'anno 2003, 6.000.000.000 euro per l'anno 2004 e 7.000.000.000 di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso;

b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

5) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

6) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

7) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

8) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

9) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

10) articolo 5 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

11) articolo 7 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**\*\* 7. 1.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Bimbi, Villetti, Carra, Volpini, Bellillo, Colasio, Rusconi.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 7. (Disposizioni finali e attuative) —**

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma. Le Camere, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, adottano una deliberazione che contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma. Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa. Il programma comprende, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate; i criteri generali per la formazione degli organici di istituto con modalità tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali e la riorganizzazione dei curricula; un piano per l'adeguamento delle infrastrutture.

2. Il programma di cui al comma 1 indica i tempi e modalità di attuazione della presente legge. L'operatività di tale programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione

dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.

3. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo le modalità di cui al comma 5, si provvede:

a) alla individuazione del nucleo essenziale dei curricoli di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, che per le attività obbligatorie non possono essere inferiori alle 30 ore settimanali, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;

b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;

c) alla definizione degli *standard* minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici e viceversa.

4. Le norme regolamentari relative alla definizione degli *standard* minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Alla complessiva attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare a norma dell'ar-

ticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto, n. 400, in conformità agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e, per quanto di competenza, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunciano sulla loro conformità agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono comunque essere emanati. Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente la definizione dei curricoli, si provvede con le modalità di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5.000.000.000 di euro per l'anno 2003, 6.000.000.000 euro per l'anno 2004 e 7.000.000.000 di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso;

b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

5) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

6) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

7) articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

8) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

9) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

10) articolo 5 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

11) articolo 7 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**\*\* 7. 49.** Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Villetti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 7. — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse già stanziare o da stanziare nel bilancio dello Stato, sulla base della legislazione vigente, per la pubblica istruzione e per la formazione, nonché con le risorse derivanti dall'abrogazione disposta dal comma 3, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2003 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

2. Il Documento di programmazione economico-finanziaria predispone, ai fini della progressiva attuazione della presente legge, il programma pluriennale di finanziamenti aggiuntivi da stanziare con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978,

n. 468, e successive modificazioni, anche attraverso il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, e successive modificazioni.

3. Gli articoli 13, 14 e 17 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**7. 5.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 7. (*Copertura finanziaria*). — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, stabiliti in 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, in 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 ed in 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

**7. 50.** Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**7. 6.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: da adottare aggiungere le seguenti: , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,*

**7. 51.** Bellillo, Grignaffini, Sasso, Capitelli, Martella, Carra, Bimbi, Villetti, Bulgarelli, Volpini, Colasio.

*Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sentite con le seguenti: sentiti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e.*

**7. 52.** Villetti, Bulgarelli, Volpini, Colasio, Martella, Bellillo, Grignaffini, Sasso, Capitelli, Carra, Bimbi.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: parlamentari competenti aggiungere le seguenti: sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,*

**7. 7.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dell'autonomia con le seguenti: delle vigenti leggi e disposizioni che regolano l'autonomia.*

**\* 7. 45.** Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Squeglia, Rusconi.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dell'autonomia con le seguenti: delle vigenti leggi e disposizioni che regolano l'autonomia.*

**\* 7. 53.** Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

0a) alla determinazione del monte orario di insegnamento obbligatorio, suddiviso in quota nazionale e quota di pertinenza delle istituzioni scolastiche;

**\*\* 7. 46.** Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Gambale, Volpini, Squeglia.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

0a) alla determinazione del monte orario di insegnamento obbligatorio, sud-

diviso in quota nazionale e quota di pertinenza delle istituzioni scolastiche;

**\*\* 7. 54.** Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**7. 8.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) alla individuazione dei piani di studio scolastici relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline, alle attività e agli orari.

**7. 10.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) alla individuazione dei curricoli scolastici relativamente agli obiettivi di apprendimento, alle discipline ed alle attività costituenti la quota nazionale dei curricoli, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline, all'individuazione della parte curricolare da attribuire all'autonomia delle scuole quantificabile in una quota del 10 per cento.

**7. 9.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: del nucleo essenziale.*

**\* 7. 11.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: del nucleo essenziale.*

\* **7. 12.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: costituenti la quota nazionale dei piani di studio.*

**7. 14.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: piani di studio con la seguente: curricoli.*

\* **7. 13.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: piani di studio con la seguente: curricoli.*

\* **7. 47.** Rusconi, Bimbi, Colasio, Carra, Volpini, Gambale, Squeglia.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: piani di studio con la seguente: curricoli.*

\* **7. 55.** Sasso, Capitelli, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , ai limiti di flessibilità interna nell'organizzazione delle discipline.*

**7. 15.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**7. 16.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

**7. 17.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: alla definizione aggiungere le seguenti: , a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione,*

**7. 18.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: minimi.*

**7. 19.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*d) all'inquadramento, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema educativo di istruzione e formazione, di tutti i docenti alla stessa data in servizio con incarico a tempo indeterminato, a prescindere dal livello e dalla tipologia del titolo di studio posseduto, collocandoli nei ruoli dei docenti laureati del rispettivo ciclo scolastico, senza alcuna differenziazione tra i canali del ciclo secondario e tra i moduli del ciclo primario. Parimenti si procede ad inserire nelle nuove graduatorie per l'inserimento in ruolo del personale docente coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge erano inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.*

**7. 20.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) all'inquadramento, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema educativo di istruzione e formazione, di tutti i docenti in servizio alla stessa data con incarico a tempo indeterminato, a prescindere dalla tipologia del titolo di studio posseduto, collocandoli nei ruoli dei docenti laureati del rispettivo ciclo scolastico, senza alcuna differenziazione tra i canali del ciclo secondario e tra i moduli del ciclo primario.

**7. 57.** Martella, Sasso.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) alla riutilizzazione e riconversione di tutti i docenti e del personale ATA in servizio con incarico a tempo indeterminato, dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza alcuna differenziazione tra canali del ciclo secondario e moduli del ciclo primario; i docenti vengono ricollocati e riutilizzati nella classe di concorso nella quale viene inserita la materia precedentemente insegnata o, in mancanza della previsione di tale materia nei nuovi ordinamenti, in una delle classi di concorso affini o per le quali il docente insegna o può insegnare attualmente in contitolarità o compresenza, con l'integrale riconoscimento del servizio svolto nel precedente ruolo.

**7. 56.** Martella, Sasso.

*Sopprimere il comma 2.*

**7. 21.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

*Al comma 3, sostituire le parole: tre anni con la seguente: anno.*

**7. 22.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 3, sostituire le parole: educativo di istruzione e di formazione professionale con le seguenti: nazionale di educazione e istruzione.*

**7. 90.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

\* **7. 44.** Carra, Rusconi, Bimbi, Colasio, Volpini, Gambale, Squeglia.

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

\* **7. 58.** Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

*Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:*

4. Agli oneri per la generalizzazione della scuola dell'infanzia derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, lettera e), stabiliti in 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, in 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 ed in 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

**7. 59.** Grignaffini, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

*Sopprimere il comma 4.*

\* **7. 2.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Sopprimere il comma 4.*

- \* **7. 24.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

*Sopprimere il comma 4.*

- \* **7. 25.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Per l'anno scolastico 2003-2004 si iscrivono alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età nel periodo 1° gennaio-31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Per l'anno scolastico 2004-2005 si iscrivono alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età nel periodo 1° febbraio-28 febbraio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Per l'anno scolastico 2005-2006 si iscrivono alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età nel periodo 1° marzo-31 marzo dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Per l'anno scolastico 2006-2007 si iscrivono alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età nel periodo 1° aprile-30 aprile dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Per l'anno scolastico 2007-2008 si iscrivono alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età nel periodo 1° maggio-30 aprile dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Nei primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si iscrivono al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i 6 anni di età nel periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno d'iscrizione; possono altresì iscriversi i nati nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione.

- 7. 26.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Per l'anno scolastico 2003-2004 si iscrivono alla scuola dell'infanzia le bam-

bine e i bambini che compiono i 3 anni di età nel periodo 1° gennaio-31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Per l'anno scolastico 2004-2005 si iscrivono alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età nel periodo 1° febbraio-28 febbraio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Per l'anno scolastico 2005-2006 si iscrivono alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età nel periodo 1° marzo-31 marzo dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Nei primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si iscrivono al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i 6 anni di età nel periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno d'iscrizione; possono altresì iscriversi i nati nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione.

- 7. 27.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: compatibilmente con la disponibilità fino alla fine del periodo con le seguenti: i bambini di tre anni di età.*

- 7. 28.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: compatibilmente con la disponibilità fino a: dal patto di stabilità.*

- 7. 29.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 28 febbraio 2004 con le seguenti: 31 dicembre 2003.*

- 7. 30.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

**7. 31.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2003 con le seguenti: di sei anni di età.*

**7. 32.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *m*), il Governo può disporre commissariamenti *ad acta* per favorire l'utilizzo effettivo delle risorse da parte degli enti locali eventualmente inefficienti.

**7. 3.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

**ART. 8 — (Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari).** — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 »;

*b)* all'articolo 16, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento ».

*c)* all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**7. 33.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Il comma 5, primo periodo è sostituito dal seguente:* Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *f*), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

**7. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).**

**(Approvato)**

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 2002-2004 con le seguenti: 2003-2005.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2002 con le seguenti: per l'anno 2003.*

**7. 48.** Rusconi, Colasio, Volpini, Gambale, Bimbi, Carra.

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

**7. 34.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

*Sopprimere il comma 6.*

- 7. 35.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 6, sopprimere le parole: , compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica,*

- \* **7. 36.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 6, sopprimere le parole: , compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica,*

- \* **7. 37.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana, Vendola.

*Al comma 6, sopprimere le parole: , in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.*

- 7. 38.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Sopprimere il comma 7.*

- 7. 39.** Rizzo, Bellillo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio.

*Il comma 7, è sostituito dai seguenti:*

7. Ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

*7-bis.* I decreti legislativi di cui al precedente comma la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

*7-ter.* Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle

Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

- 7. 101. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).**

**(Approvato)**

*Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'esito della verifica è riportato in una relazione da consegnare alle competenti Commissioni parlamentari nei trenta giorni precedenti alla presentazione al Parlamento del Documento di programmazione economico-finanziaria.*

- 7. 40.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Al comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: eventuali.*

- 7. 60.** Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiarononte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole da: ai sensi fino alla fine del comma con le seguenti: mediante finanziamenti da iscrivere nella legge finanziaria dell'anno successivo alla verifica.*

- 7. 41.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Sopprimere il comma 9.*

- 7. 61.** Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiarononte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

*Sopprimere il comma 10.*

- \* **7. 42.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Sopprimere il comma 10.*

- \* **7. 62.** Colasio, Martella, Grignaffini, Carra, Sasso, Capitelli, Bimbi, Villetti, Bulgarelli, Volpini.

*Sopprimere il comma 11.*

- \*\* 7. 43.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

*Sopprimere il comma 11.*

- \*\* 7. 63.** Grignaffini, Carra, Sasso, Capitelli, Martella, Bimbi, Villetti, Bulgarelli, Volpini, Colasio.

**(A.C. 3387 e abb. — Sezione 7)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

in Italia, anche alla luce dei recenti mutamenti avvenuti a seguito della modifica del titolo V della Costituzione, si avverte in maniera sempre più urgente l'esigenza di predisporre in tempi rapidi una riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione in grado di renderlo maggiormente competitivo;

il disegno di legge di delega del Governo, A.C. 3387, trasmesso dal Senato e attualmente in discussione in Aula, si pone in questa direzione, prevedendo non solo le innovazioni necessarie anche a livello europeo ma garantendo al tempo stesso il mantenimento di tutte quelle caratteristiche positive che caratterizzano la scuola italiana;

in questo senso, a dimostrazione del fatto che qualsiasi riforma che guardi all'Europa non può in alcun modo cancellare i tratti indelebili dell'identità, della storia, della cultura e delle tradizioni di una nazione, occorre sottolineare come, rispetto alla legge n. 30 del 2000, siano stati aggiunti nell'articolato alcuni passaggi fondamentali (in particolare il richiamo all'identità nazionale ed alla cittadinanza europea);

quanto ai contenuti, ferma restando la convinzione della maggioranza in merito alla bontà del provvedimento in esame, si richiama tuttavia la necessità di

affrontare in sede di completamento della riforma talune problematiche alquanto delicate e complesse;

una prima questione riguarda gli insegnanti, per i quali — allo scopo di incentivare la professionalità — si richiede la fissazione di criteri diretti a stabilire una progressione di carriera onde consentire loro un minimo di apertura della stessa che abbia risvolti anche sul piano contributivo e preveda l'acquisizione di titoli utilizzabili per i futuri concorsi per il ruolo dirigente;

in secondo luogo, sempre per quanto riguarda il reclutamento del personale docente, occorre stabilire una graduatoria ad esaurimento in modo da salvaguardare i cosiddetti precari, i quali — pur avendo superato un concorso — non hanno ancora raggiunto la sospirata stabilizzazione;

un chiarimento interpretativo per l'utenza si rende, inoltre, necessario in ordine ai meccanismi — già previsti dalla legge di riforma — che consentono il passaggio dal sistema dei licei a quello dell'istruzione e formazione professionale e viceversa (il che dovrà avvenire secondo il metodo dei crediti certificati e « mediante apposite iniziative didattiche »);

in un'ultima analisi, nel varare una così importante riforma non si può non tener conto della situazione drammatica in cui versa l'edilizia scolastica nel nostro Paese;

in tal senso, è molto urgente prevedere un piano complessivo di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica alle più recenti normative antisismiche,

impegna il Governo

ad affrontare, nell'ambito della emanazione dei decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, le importanti problematiche esposte in premessa, le quali, qualora non

ricevessero una adeguata soluzione, renderebbero assai difficile e complicata la transizione al nuovo sistema.

9/3387/**1**. Fatuzzo, Buontempo, Butti, Delmastro Delle Vedove, Maggi, Angela Napoli, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge in esame prevede la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti da parte dei docenti e l'affidamento agli stessi docenti della valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;

nella medesima lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 non è esplicitata la facoltà dei docenti di decidere, annualmente, l'eventuale non ammissione degli studenti all'anno successivo,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, la possibilità per i docenti di ciascun consiglio di classe di deliberare, anche all'interno del biennio valutativo, nei casi di grave e diffusa insufficienza, la non ammissione all'anno successivo del biennio di riferimento.

9/3387/**2**. Sterpa.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge in esame prevede la valutazione, periodica ed annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti da parte dei docenti;

nella stessa lettera *a*) è previsto l'affidamento agli stessi docenti della valutazione dei periodi didattici (bienni) ai fini del passaggio al periodo successivo;

dal contenuto della citata lettera *a*) sembrerebbe soppressa la possibilità, per i docenti, di decidere, in base alla situazione del singolo alunno, della promozione o meno anno per anno,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, la facoltà per i docenti del singolo consiglio di classe, anche in vigenza del biennio valutativo, sulla base dei risultati acquisiti e delle valutazioni, di decidere sull'ammissione dell'alunno all'anno successivo o fargli ripetere anche il primo anno.

9/3387/**3**. Maggi, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,

esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale,

considerato, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera *b*), riguardante la formazione iniziale dei docenti,

impegna il Governo

nella stesura dei decreti che disciplinano la materia a prevedere, relativamente alla formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, crediti aggiuntivi, oltre ai 120 della laurea specialistica, finalizzati all'acquisizione di competenze professionali specifiche, da conseguire e certificare nell'ambito della struttura di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *e*).

9/3387/**4**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Anna Maria Leone.

La Camera,

esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

considerato, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera g);

tenuto conto delle opportunità di costruire un autentico sistema binario basato sulla pari dignità culturale e organizzativa dei due percorsi, paralleli, graduati ed interattivi,

impegna il Governo

a comprendere nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale la maggior parte degli istituti tecnici, gli istituti professionali ed i centri di formazione professionale regionale, articolandoli in diversi indirizzi per corrispondere alle molteplici esigenze della società e del mondo del lavoro, finalizzandoli prevalentemente all'operatività affinché venga trasmessa l'acquisizione di capacità, di abilità, di conoscenze e di competenze culturali e professionali, dotandoli di un forte legame con la realtà produttiva, economica e lavorativa, di una struttura flessibile che interagisca con il sistema di istruzione e formazione liceale, di differenti livelli di qualificazione e di certificazioni adeguate aventi validità nazionale.

9/3387/5. Ranieli.

La Camera,

esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

considerato, in particolare, l'articolo 5, comma 3,

impegna il Governo

a consentire, ai docenti che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario,

siano in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica Istituto musicale pareggiato, e del diploma di maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico-professionale, del diploma di maturità magistrale, del diploma di scuola magistrale, scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie, l'ammissione con il riconoscimento dei crediti maturati, anche in soprannumero alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario o ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. A questi corsi non possono accedere coloro che sono già in possesso di una abilitazione.

9/3387/6. (Testo modificato nel corso della seduta). Giuseppe Drago.

La Camera,

esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

considerato, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f),

impegna il Governo

a graduare il più possibile, nel tempo, l'applicazione della norma riguardante le iscrizioni al primo anno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria al fine di apprestare le condizioni necessarie di ca-

rattere organizzativo ed economico per un regolare svolgimento dell'attività scolastica.

9/3387/7. (Testo modificato nel corso della seduta). Volontè.

La Camera,

esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

considerato, in particolare, l'articolo 5, riguardante la formazione degli insegnanti;

affermata l'esigenza di adottare criteri di equità nel trattamento del personale, di equivalenza nella distribuzione dei punteggi per la costituzione delle graduatorie, di rispetto dei diritti acquisiti,

impegna il Governo

a valutare positivamente l'equiparazione dei tre titoli di abilitazione (corsi riservati, di cui alle ordinanze ministeriali n. 153/1999, n. 33/2000, n. 1/2001, concorso ordinario e abilitazione SSIS) attualmente valutabili all'atto di inserimento in graduatoria permanente e, per ovviare alla mancata attuazione di una norma transitoria, impegna ad attribuire per ogni percorso abilitante un punteggio aggiuntivo pari a 24 punti e attribuire ai soggetti in possesso dell'abilitazione SSIS un ulteriore *bonus* di 6 punti in accordo e nel rispetto dell'articolo 3 del decreto ministeriale 24 novembre 1998 ed un *bonus* di 3 punti per i soggetti in possesso dell'abilitazione conseguita con il concorso ordinario, previo parere positivo del CNPI e, comunque, senza compromettere l'inizio dell'anno scolastico 2003-2004.

9/3387/8. (Testo modificato nel corso della seduta). De Laurentiis.

La Camera,

il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

considerata la necessità di tutelare le esperienze più qualificate e più rinomate della storia scolastica del Paese che tuttora mantengono un proficuo rapporto con la società e con il mondo economico e produttivo,

impegna il Governo

a prevedere che alcuni istituti tecnici, professionali e d'arte, caratterizzati da peculiarità culturali, organizzative e operative e di lunga tradizione educativa e di particolare eccellenza, unici sul territorio nazionale, possano conservare un ordinamento speciale, evitando di conformarli completamente al nuovo modello istituzionale.

9/3387/9. Mereu.

La Camera,

premesso che:

lo stato giuridico del personale docente della scuola è dettato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 ed è pertanto decisamente superato;

non appare possibile definire le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni di un sistema nazionale di istruzione e di formazione senza alcun riferimento alla condizione « giuridica » e professionale degli insegnanti;

la qualità della scuola è fondata sulla qualità della condizione e della funzione dei docenti;

la difficoltà di realizzazione della stessa autonomia scolastica è anche dovuta al mancato sviluppo ed aggiornamento della professionalità e delle competenze del docente;

la raccomandazione sullo *status* degli insegnanti redatta dall'UNESCO nel

1996 ha posto autorevolmente la questione della « professionalizzazione » dell'insegnamento;

la tutela costituzionale sia della libertà di insegnamento sia del diritto all'istruzione impone la definizione legislativa di uno specifico stato giuridico degli insegnanti,

impegna il Governo

nell'ambito dell'attuazione del nuovo sistema di istruzione e di formazione, allo scopo di realizzarne pienamente i principi, le finalità e gli obiettivi insieme con quelli di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della delega in esame, a:

a) definire le caratteristiche generali attraverso cui si esplica la funzione docente quale funzione professionale dei sistemi pubblici di istruzione e formazione;

b) diversificare ed articolare la funzione docente, anche in rapporto ai nuovi compiti necessari alla piena realizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche;

c) individuare specifiche modalità di verifica e di valutazione delle prestazioni collegate alla valorizzazione professionale.

9/3387/10. Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,

premessi che:

il ruolo dell'insegnante di sostegno deve essere valutato quale vera risorsa per l'integrazione all'interno della comunità scolastica e sociale;

nel mese di luglio 2002 la VII Commissione della Camera dei deputati ha approvato, all'unanimità, una risoluzione con la quale si impegnava il Governo a

dare soluzione al problema degli insegnanti di sostegno che hanno conseguito il relativo titolo di specializzazione a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, ma che risultano privi del titolo di abilitazione;

in data 26 novembre 2002, con decreto ministeriale, sono state emanate apposite disposizioni, in deroga al decreto ministeriale 25 giugno 2002, al fine di consentire l'ammissione in soprannumero alle SSIS, sin dal corrente anno accademico, degli insegnanti di sostegno laureati privi di abilitazione, ma le università non hanno ancora dato relativa esecuzione;

il comma 3 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame contiene una specifica norma per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno, di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del titolo di studio richiesto ed abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario,

impegna il Governo

a voler prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi relativi all'attuazione del comma 3 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, una norma transitoria specifica che, tenendo conto del dovuto riconoscimento dei titoli di studio conseguiti ai sensi del previgente ordinamento, preveda la possibilità di conseguire, per i docenti specializzati anche privi dell'attuale prescritto titolo di studio, la nuova abilitazione necessaria per l'inserimento nelle graduatorie permanenti; il tutto alla luce della dovuta valutazione del titolo di spe-

cializzazione valutato abilitante dalla legge n. 104 del 1992.

9/3387/11. Landolfi, Angela Napoli, Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,

premessi che:

la modifica del titolo V della Costituzione ha elevato il concetto di « autonomia scolastica » al rango costituzionale, inserendolo nell'articolo 117;

tale articolo, infatti, nel prevedere tra le materie oggetto di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni quella dell'istruzione, fa esplicitamente salva l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche;

la legge di riforma dei sistemi di istruzione e di formazione deve valorizzare e sostenere l'attuazione dell'autonomia scolastica;

il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 2, comma 1, lettera l), che i « piani di studio personalizzati » contengano un nucleo fondamentale uguale per tutti « su base nazionale » ed una quota riservata alle regioni, apparentemente negando di fatto alle istituzioni scolastiche l'esercizio della autonomia di progettazione didattica che viene loro riconosciuta dalla Costituzione;

lo stesso disegno di legge non prevede, all'articolo 7, comma 1, nell'ambito dei regolamenti applicativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la determinazione del monte orario di insegnamento obbligatorio, suddiviso in quota nazionale e quota di pertinenza delle istituzioni scolastiche;

da più parti sono state espresse forti riserve su tale aspetto del provvedimento in esame, evidenziando la preoccupazione per l'annientamento della capacità

progettuale autonoma delle singole istituzioni scolastiche,

impegna il Governo:

ad attuare il principio costituzionale di autonomia delle istituzioni scolastiche riconoscendo alle stesse, all'interno dei rispettivi piani di studio, la disponibilità di una quota del monte orario annuo obbligatorio, destinata a differenziare l'offerta formativa rispetto ai bisogni degli utenti;

a prevedere che tale quota venga utilizzata per comporre in sintesi formativa coerente i fabbisogni dei singoli studenti con la domanda espressa dagli enti locali e dalle regioni;

a prevedere, altresì, nell'ambito dei regolamenti attuativi citati, la determinazione del monte orario obbligatorio suddiviso come dinanzi evidenziato.

9/3387/12. Butti, Angela Napoli, Landolfi, Castellani, Maggi, Cannella, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame prevede una nuova fase di formazione con successiva nuova forma di reclutamento degli insegnanti;

nella fase transitoria, le vigenti modalità di accesso all'insegnamento possono creare disparità di trattamento nell'attribuzione del punteggio valido ai fini dell'inclusione nelle graduatorie permanenti;

tra le finalità del disegno di legge in esame è previsto il supporto alla valorizzazione professionale del personale docente;

la legge 15 maggio 1997, n. 127, all'articolo 17, comma 111, sottolinea l'esigenza, in riferimento all'accesso al pub-

blico impiego, di tenere in considerazione anche le professionalità prodotte dai dottorati di ricerca,

impegna il Governo:

nell'ambito della formazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, ad assicurare parità di trattamento nell'attribuzione del punteggio a coloro che abbiano conseguito la specifica abilitazione a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti ed a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione a seguito di superamento dell'esame di Stato al termine delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

a mettere in atto ogni utile accorgimento perché venga dato opportuno riconoscimento all'alta formazione conseguente al dottorato di ricerca, sia ai fini dell'accesso ai ruoli docenti della scuola italiana, sia ai fini dell'accesso alla dirigenza scolastica.

9/3387/**13**. Stagno d'Alcontres, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del disegno di legge in esame prevede la individuazione delle classi dei corsi di laurea specialistica finalizzati anche alla formazione degli insegnanti;

per la formazione degli insegnamenti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi dei corsi di laurea specialistica verranno individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare,

impegna il Governo

a voler prevedere, nell'ambito delle discipline impartite per la formazione degli insegnanti, anche lo sviluppo dei relativi aspetti didattici ed epistemologici.

9/3387/**14**. Castellani, Angela Napoli, Landolfi, Stagno d'Alcontres, Maggi, Butti, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,

esaminato il testo della delega al Governo per la definizione della norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

considerato, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera *a*),

impegna il Governo

nella stesura dei decreti di cui all'articolo 1, finalizzati alla formazione iniziale dei docenti, ad assicurare non solo pari dignità dei corsi che si svolgono presso le università, ma altresì la pari durata.

9/3387/**15**. Dorina Bianchi.

La Camera,

premesso che:

tra le finalità del disegno di legge in esame è previsto il supporto alla valorizzazione professionale del personale docente e ad iniziative di formazione iniziale e continua del personale stesso;

l'articolo 5, recante norme in materia di formazione degli insegnanti, prevede che i decreti legislativi dettino la disciplina della formazione dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo;

tale formazione dovrà realizzarsi nelle università presso i corsi di laurea specialistica ad accesso programmato, con preminente finalità di approfondimento

disciplinare per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo;

percorsi abbreviati sono già previsti dallo stesso articolo 5, comma 3, del disegno di legge in esame per alcune categorie di laureati in possesso di titolo di studio *post lauream*;

al momento dell'introduzione del nuovo regime di formazione iniziale, vi saranno aspiranti docenti ammessi alle lauree specialistiche in possesso di laurea quadriennale o di maggiore durata conseguita ai sensi del previgente ordinamento, nonché di titoli di studio *post lauream*, tra cui il dottorato di ricerca, a norma di legge il più alto titolo di studio conseguibile in Italia, oltre che i laureati in possesso di laurea di primo livello di durata triennale;

è nel primario interesse del mondo dell'istruzione favorire l'inserimento di personale docente ad alta qualificazione, la quale discende anche direttamente dalla durata del percorso di studi nel quale sia stato curato l'approfondimento disciplinare e dal conseguente livello di formazione conseguito, a cui si aggiunge l'elevato valore aggiunto della formazione alla ricerca conseguibile con il dottorato di ricerca,

impegna il Governo

a prevedere, nel caso della formazione di insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo, norme che prevedano esplicitamente il riconoscimento di abbreviazioni del percorso formativo significative per gli aspiranti docenti in possesso di laurea quadriennale o di maggiore durata conseguita ai sensi del previgente ordinamento, nonché di titoli di studio di livello superiore, quali il dottorato di ricerca.

9/3387/16. Cannella, Angela Napoli, Landolfi, Stagno d'Alcontres, Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,

premesso che:

è auspicabile che l'individuazione e la valorizzazione di talenti musicali, nonché l'apprendimento di uno strumento musicale finalizzato anche a future scelte professionali, avvengano in età precoce;

è necessario assicurare la possibilità di accedere, da parte di talenti, ad un insegnamento di uno strumento musicale altamente qualificato;

la classe di concorso di strumento musicale (A077) è attualmente ben distinta da quelle di educazione musicale (A031 e A032);

la formazione iniziale di tutti i docenti è di grado universitario;

anche a seguito della legge n. 508 del 1999, la formazione abilitante dei docenti di educazione musicale è di competenza dei corsi di didattica della musica nei conservatori di musica;

è necessario che anche la formazione abilitante dei docenti di strumento musicale sia di competenza dei conservatori di musica;

altra condizione irrinunciabile per un aspirante docente di strumento musicale è l'aver svolto un'adeguata attività artistica,

impegna il Governo

alla emanazione degli atti necessari a garantire che:

a) fin dalla scuola primaria sia presente lo studio di uno strumento musicale e della musica d'insieme;

b) nella scuola secondaria, per l'abilitazione all'insegnamento di uno strumento musicale, la formazione dei docenti sia di competenza dei conservatori di musica;

c) venga assicurata per i talenti, la possibilità di accedere ad un insegnamento di strumento musicale altamente qualificato.

9/3387/17. Rositani, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,

premesso che:

la conoscenza della Costituzione e dei suoi principi, delle istituzioni e del loro funzionamento, dell'attività della magistratura e delle forze dell'ordine, nonché della legislazione di riferimento, dell'attività di promozione e diffusione della cultura della legalità, deve ritenersi indispensabile per il percorso formativo e didattico del cittadino italiano;

instillare la cultura della legalità, la conoscenza delle regole che presiedono alla convivenza ed il loro rispetto costituisce uno dei modi più efficaci per lottare contro la criminalità organizzata, ancor più se di stampo mafioso, giacché consente di combattere l'incultura della violenza, della prevaricazione e della sottomissione al sistema di controllo socio-economico propri della mafia e delle organizzazioni similari;

l'acquisizione delle conoscenze menzionate nelle precedenti premesse avvicina il giovane cittadino alla « *res publica* » ed alla sua gestione, facendogliela sentire come parte del proprio patrimonio e rendendolo partecipe ad essa, al fine di evitare una sensazione di distacco ed estraneità prodromica all'accostamento all'incultura mafiosa e, comunque, alla violazione delle regole;

le manifestazioni sulla legalità e l'attività svolta in istituti scolastici o da associazioni di volontariato non possono rimanere momenti isolati del percorso didattico e formativo, ma devono esserne parte integrante e costante;

la violenta reazione registrata in numerose occasioni avverso l'attività innanzi accennata e coloro che ne sono gli animatori da parte della criminalità dimostra la loro efficacia e la loro utilità,

impegna il Governo

a prevedere nelle indicazioni per la formulazione dei piani di studio, all'interno della educazione alla convivenza civile, il percorso formativo e didattico illustrato in premessa.

\*9/3387/18. Misuraca, Marinello.

La Camera,

premesso che:

la conoscenza della Costituzione e dei suoi principi, delle istituzioni e del loro funzionamento, dell'attività della magistratura e delle forze dell'ordine, nonché della legislazione di riferimento, dell'attività di promozione e diffusione della cultura della legalità, deve ritenersi indispensabile per il percorso formativo e didattico del cittadino italiano;

instillare la cultura della legalità, la conoscenza delle regole che presiedono alla convivenza ed il loro rispetto costituisce uno dei modi più efficaci per lottare contro la criminalità organizzata, ancor più se di stampo mafioso, giacché consente di combattere l'incultura della violenza, della prevaricazione e della sottomissione al sistema di controllo socio-economico propri della mafia e delle organizzazioni similari;

l'acquisizione delle conoscenze menzionate nelle precedenti premesse avvicina il giovane cittadino alla « *res publica* » ed alla sua gestione, facendogliela sentire come parte del proprio patrimonio e rendendolo partecipe ad essa, al fine di evitare una sensazione di distacco ed estraneità prodromica all'accostamento all'incultura mafiosa e, comunque, alla violazione delle regole;

le manifestazioni sulla legalità e l'attività svolta in istituti scolastici o da associazioni di volontariato non possono rimanere momenti isolati del percorso didattico e formativo, ma devono esserne parte integrante e costante;

la violenta reazione registrata in numerose occasioni avverso l'attività innanzi accennata e coloro che ne sono gli animatori da parte della criminalità dimostra la loro efficacia e la loro utilità,

impegna il Governo

a prevedere nelle indicazioni per la formulazione dei piani di studio, all'interno dell'educazione alla convivenza civile, il percorso formativo e didattico illustrato in premessa.

**\*9/3387/19.** Antonio Pepe, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,

premessi che:

la dislessia, disturbo specifico di apprendimento, è più diffusa di quanto si possa immaginare ed in Italia interessa circa il 4 per cento della popolazione scolastica;

essa può verificarsi in ragazzi con normale intelligenza e le difficoltà evidenziate permangono dopo la prima fase di acquisizione;

molti dei ragazzi che presentano tale disturbo spesso non vengono riconosciuti come dislessici e non possono quindi essere posti nelle condizioni di apprendimento più agevoli per il loro stato;

appare, pertanto, necessario sia trovare gli opportuni riferimenti didattici sia una formazione adeguata da parte degli insegnanti,

impegna il Governo

a prevedere, nella fase attuativa delle nuove regole per il reclutamento del personale docente, l'introduzione nei relativi percorsi formativi di un modulo obbligatorio concernente i disturbi di apprendimento degli studenti.

**9/3387/20.** Onnis, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame pone, tra gli obiettivi fondamentali della formazione delle giovani generazioni, l'educazione motoria e ludico sportiva;

anche nelle indicazioni e nelle raccomandazioni per la formulazione dei piani di studio del primo ciclo viene opportunamente sottolineato il valore formativo dell'educazione fisica e sportiva e a tale disciplina si riserva un adeguato rilievo, sia sotto il profilo didattico che dell'organizzazione dei piani di studio stessi;

l'impostazione flessibile e personalizzata dei piani di studio del secondo ciclo apre nuove possibilità di caratterizzare i corsi degli istituti e dei licei destinando sia l'orario annuale obbligatorio sia quello aggiuntivo all'acquisizione di particolari competenze degli studenti per la realizzazione del loro profilo educativo, culturale e professionale;

con l'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea in scienze motorie è opportuno prevedere un percorso formativo specificamente indirizzato alla cultura del movimento,

impegna il Governo

a prevedere, nei piani di studio dei licei e nel sistema di istruzione e formazione professionale, un'adeguata intensificazione della formazione culturale e professionale in ambito motorio e sportivo;

a promuovere nel secondo ciclo di istruzione del sistema scolastico nazionale, con le opportune risorse e con la collaborazione delle organizzazioni sportive e degli enti locali, indirizzi sportivi in cui dare particolare impulso allo studio degli insegnamenti afferenti alle scienze motorie e alla pratica delle discipline a carattere espressivo e sportivo che caratterizzano il movimento umano e con essi la diffusione dell'associazionismo sportivo scolastico.

9/3387/21. Santulli, Palmieri.

La Camera,

premessi che:

il ruolo dell'insegnante di sostegno deve essere valutato quale vera risorsa per l'integrazione all'interno della comunità scolastica e sociale;

nel mese di luglio 2002, la VII Commissione della Camera dei deputati ha approvato, all'unanimità, una risoluzione con la quale si impegnava il Governo a dare soluzione al problema degli insegnanti di sostegno che hanno conseguito il relativo titolo di specializzazione a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, ma che risultano privi del titolo di abilitazione;

l'articolo 5, comma 3, del disegno di legge in esame contiene norme specifiche per consentire un'abbreviazione del percorso formativo al fine del conseguimento, a seconda dei casi, dell'abilitazione all'insegnamento secondario o della laurea abilitante in scienze della formazione primaria per l'insegnamento nella scuola materna od elementare:

a) a coloro che, in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del titolo di studio (laurea o di-

ploma di ISEF, di accademia di belle arti, di istituto superiore per le industrie artistiche, di conservatorio di musica e di istituto musicale pareggiato) richiesto per l'ammissione alle scuole di specializzazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario, abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario;

b) a coloro che, in possesso del predetto diploma di specializzazione per il sostegno e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le prove di accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria per l'insegnamento nella scuola materna o nella scuola elementare;

da molti anni la scuola si sta avvalendo per l'insegnamento su posti di sostegno:

a) nella scuola secondaria, e per classi di concorso per le quali il vigente ordinamento non richiede il possesso del diploma di laurea, di insegnanti non abilitati con diploma di scuola secondaria superiore (insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata) specializzati per il sostegno;

b) sempre nella scuola secondaria, anche di insegnanti non specializzati, abilitati e non abilitati;

c) nella scuola materna e nella scuola elementare, di insegnanti abilitati e non abilitati e non specializzati per il sostegno, nonché di insegnanti della scuola elementare abilitati all'insegnamento per la scuola elementare ma che non hanno completato il corso dell'istituto magistrale con l'anno integrativo di cui all'articolo 191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non specializzati;

vanno considerate l'opportunità e l'esigenza per la scuola che non vada disperso il pluriennale e prezioso patrimonio di esperienza acquisito dai predetti docenti,

impegna il Governo

a prendere in considerazione la situazione delle predette categorie di docenti al fine di consentire loro, limitatamente a coloro che hanno prestato servizio continuativo per almeno tre anni sul posto di sostegno, di essere ammessi, in sovrannumero, alle scuole di specializzazione o ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria, con percorsi abbreviati, per conseguire l'abilitazione e/o la specializzazione, a seconda dei casi;

a porre allo studio i necessari provvedimenti volti ad agevolare l'assunzione, su posti di sostegno, di coloro che hanno maturato un'adeguata e specifica esperienza.

9/3387/22. Licastro Scardino, Santulli.

La Camera,

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 2, alla lettera f), prevede che alla scuola primaria si possono iscrivere anche le bambine e i bambini che compiono sei anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento;

la questione dell'utilità e opportunità della previsione dell'ingresso anticipato a scuola non si risolve in maniera incontrovertibile, evidenziandosi posizioni completamente distinte all'interno dell'opinione pubblica e delle stesse forze politiche presenti in Parlamento, anche di maggioranza,

impegna il Governo

a disciplinare la previsione dell'iscrizione anticipata, nei decreti attuativi, configurandola chiaramente quale libera scelta riconosciuta alla singola famiglia, che giudicherà sulla base della maturità fisica, psichica e relazionale del proprio figlio.

9/3387/23. Vascon, Bianchi Clerici.

La Camera,

premessi che:

il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di un piano programmatico di interventi finanziari predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge discendente dal disegno di legge in esame, per la realizzazione delle finalità della legge medesima;

il medesimo comma elenca le singole voci di cui si compone la riforma della scuola;

tale meccanismo generale di copertura non presenta carattere di rigidità, comportando un significativo grado di discrezionalità, tenuto conto dei vincoli generali di copertura e di compensazione cui esso sottostà,

impegna il Governo

a prevedere, nei decreti attuativi, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, il parere delle competenti Commissioni parlamentari sul piano programmatico finanziario.

9/3387/24. Sergio Rossi, Bianchi Clerici.

La Camera,

premessi che:

la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il sistema educativo si articoli nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

l'articolo 3, nel disciplinare la valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, prevede la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;

una valutazione negativa al termine del biennio implica, per lo studente, la ripetizione dei due anni costituenti il biennio, con un notevole investimento di tempo,

impegna il Governo

a prevedere, nei decreti attuativi, la possibilità che, in sede di valutazione annuale ed in presenza di una valutazione negativa degli apprendimenti che non lasci ragionevolmente prevedere il recupero e l'esito positivo al termine del biennio, si disponga la ripetizione del primo anno del biennio senza dover attendere il termine dell'anno successivo.

9/3387/**25**. Didonè, Bianchi Clerici.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 5, recante norme in materia di formazione degli insegnanti, prevede che i decreti legislativi dettino la disciplina della formazione dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo;

lo stesso articolo prevede che con uno o più decreti sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti;

i medesimi decreti disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di *handicap*;

sembra opportuno trovare riferimenti didattici e legislativi per fare in modo che i ragazzi dislessici possano dare il meglio, mettendo a frutto la loro normale intelligenza e le loro spesso vivaci e creative abilità,

impegna il Governo

a prevedere, nei decreti che disciplinano le attività didattiche, misure atte a favorire

l'integrazione scolastica degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA).

9/3387/**26**. Polledri, Bianchi Clerici.

La Camera,

premessi che:

la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il sistema educativo si articoli nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

il comma 1 dell'articolo 2, alla lettera *f*), stabilisce che la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;

è importante individuare accorgimenti di carattere dispensativi e compensativi e/o sussidi che tengano conto delle difficoltà specifiche dei ragazzi e che non mortifichino le loro effettive capacità intellettuali, né incidano pesantemente sulla loro necessaria auto-stima,

impegna il Governo

a prevedere, nei decreti attuativi di disciplina del primo ciclo, forme di dispensa da alcune prestazioni (lettura ad alta voce, verifica scritta, eccetera) e l'uso di alcuni strumenti (calcolatrice, tavola pitagorica, registratore, eccetera) per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA)

9/3387/**27**. Ercole, Bianchi Clerici

La Camera,

premessi che:

negli ultimi decenni si è assistito all'accentuarsi della presenza femminile nel ruolo di insegnante, determinata anche dalla perdita di prestigio sociale ed economico che ha investito questa figura professionale;

tale situazione è stata favorita dalla possibilità di conciliare l'impegno del lavoro e la famiglia, grazie all'orario di lavoro meno impegnativo rispetto ad altre professioni;

tale fenomeno provoca delle ripercussioni nei processi educativi e di maturazione degli adolescenti, soprattutto maschi, a cui vengono a mancare modelli di riferimento e di imitazione necessari alla loro crescita,

impegna il Governo

a studiare forme di incentivi, costituzionalmente compatibili, al fine di incoraggiare il reclutamento di insegnanti maschi, in particolare nel ciclo secondario.

9/3387/28. Bianchi Clerici, Lussana, Ercole.

La Camera,

premessi che:

la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il sistema educativo si articoli nei seguenti gradi di scuola: scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo e di secondo grado;

l'articolo 3 del disegno di legge in esame prevede l'emanazione di norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli allievi;

tra i criteri direttivi e i principi direttivi è previsto che la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, e la

certificazione delle competenze da essi acquisite, siano affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate,

impegna il Governo

a prevedere che la valutazione degli alunni con *handicap* non riguardi esclusivamente gli apprendimenti, ma avvenga secondo i principi fissati nell'articolo 12, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i quali prevedono quattro ambiti valutativi dell'integrazione scolastica: la crescita in autonomia negli apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione e negli scambi relazionali.

9/3387/29. Francesca Martini, Bianchi Clerici.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 5, comma 1, lettera a), che: « la formazione è di pari dignità per tutti i docenti »;

sia l'attuale funzione docente (nella scuola secondaria di primo e secondo grado) che quella futura (all'interno di ciascun ciclo scolastico) configurano una condizione totalmente paritaria tra tutti i docenti sotto il profilo culturale-professionale e normativo-operativo, al di là degli attuali inquadramenti, e a maggior ragione tra docenti che insegnano all'interno di uno stesso ciclo scolastico,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di emanazione dei provvedimenti attuativi della legge discendente dal disegno di legge in esame, l'inquadramento, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nel sistema educativo di istruzione e formazione di tutti i docenti in servizio alla stessa data con incarico a tempo indeterminato, a prescindere dal livello e dalla tipologia del titolo di studio posseduto,

collocandoli nei ruoli dei docenti laureati del rispettivo ciclo scolastico, senza alcuna differenziazione tra i canali del ciclo secondario e tra i moduli del ciclo primario.

**\*9/3387/30.** Bellini, Ruzzante.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 5, comma 1 lettera *a*), del disegno di legge in esame prevede che « la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti »;

sia l'attuale funzione docente (nella scuola secondaria di primo e secondo grado) che quella futura (all'interno di ciascun ciclo scolastico) configurano una condizione totalmente paritaria tra tutti i docenti sotto il profilo culturale-professionale e normativo-operativo, al di là degli attuali inquadramenti e a maggior ragione tra i docenti che insegnano all'interno di uno stesso ciclo scolastico;

impegna il Governo

a prevedere, in sede di emanazione dei provvedimenti attuativi della legge discendente dal disegno di legge in esame, l'inquadramento, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nel sistema educativo di istruzione e formazione di tutti i docenti in servizio alla stessa data con incarico a tempo indeterminato, a prescindere dal livello e dalla tipologia del titolo di studio posseduto, collocandoli nei ruoli dei docenti laureati del rispettivo ciclo scolastico, senza alcuna differenziazione tra i canali del ciclo secondario e tra i moduli del ciclo primario.

**\*9/3387/31.** Cima, Cento, Bulgarelli.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge in esame prevede che « la

formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti »;

a tale formulazione si è giunti al Senato, a fronte del testo di iniziativa governativa nel quale si prevedeva più esplicitamente « pari dignità e durata » per la formazione iniziale di tutti i docenti, per la considerazione, da alcuni parlamentari avanzata, della opportunità di riservare ai provvedimenti delegati la possibilità di stabilire eventualmente, ferma restando l'imprescindibile parità di dignità culturale e professionale di tutti i percorsi formativi all'insegnamento, una limitata diversità di durata dei percorsi suddetti, in particolare per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia;

la scelta legislativa suddetta, oltre a provocare una forte contrarietà tra i docenti della scuola dell'infanzia, che sentono sminuito innanzi tutto il loro decisivo contributo pedagogico, ha ingenerato preoccupazione e disagio in altre vaste fasce di personale docente, timorose di scelte attuative che « sventolino » le ipotesi di durata formativa su tempistiche immotivatamente differenziate, magari al fine di poter poi proporre inquadramenti diversificati,

sia l'attuale funzione docente (nella scuola secondaria di primo e secondo grado) che quella futura (all'interno di ciascun ciclo scolastico) configurano una condizione totalmente paritaria tra tutti i docenti sotto il profilo culturale-professionale e normativo-operativo, al di là degli attuali inquadramenti e a maggior ragione tra i docenti che insegnano all'interno di uno stesso ciclo scolastico,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di emanazione dei provvedimenti attuativi della legge discendente dal disegno di legge in esame, quanto meno una formazione iniziale di pari dignità e di pari durata per tutti i docenti che insegnano in uno stesso ciclo scolastico.

**\*9/3387/32.** Pecoraro Scanio, Cento, Bulgarelli.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge in esame prevede che « la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti »;

a tale formulazione si è giunti al Senato, a fronte del testo di iniziativa governativa nel quale si prevedeva più esplicitamente « pari dignità e durata » per la formazione iniziale di tutti i docenti, per la considerazione, da alcuni parlamentari avanzata, della opportunità di riservare ai provvedimenti delegati la possibilità di stabilire eventualmente, ferma restando l'imprescindibile parità di dignità culturale e professionale di tutti i percorsi formativi all'insegnamento, una limitata diversità di durata dei percorsi suddetti, in particolare per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia;

la scelta legislativa suddetta, oltre a provocare una forte contrarietà tra i docenti della scuola dell'infanzia, che sentono sminuito innanzi tutto il loro decisivo contributo pedagogico, ha ingenerato preoccupazione e disagio in altre vaste fasce di personale docente, timorose di scelte attuative che « sventaglino » le ipotesi di durata formativa su tempistiche immotivatamente differenziate, magari al fine di poter poi proporre inquadramenti diversificati,

sia l'attuale funzione docente (nella scuola secondaria di primo e secondo grado) che quella futura (all'interno di ciascun ciclo scolastico) configurano una condizione totalmente paritaria tra tutti i docenti sotto il profilo culturale-professionale e normativo-operativo, al di là degli attuali inquadramenti e a maggior ragione tra i docenti che insegnano all'interno di uno stesso ciclo scolastico,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di emanazione dei provvedimenti attuativi della legge discendente dal disegno di legge in esame,

quanto meno una formazione iniziale di pari dignità e di pari durata per tutti i docenti che insegnano in uno stesso ciclo scolastico.

\*9/3387/38. Realacci, Iannuzzi.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge in esame prevede che « la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti »;

a tale formulazione si è giunti al Senato, a fronte del testo di iniziativa governativa nel quale si prevedeva più esplicitamente « pari dignità e durata » per la formazione iniziale di tutti i docenti, per la considerazione, da alcuni parlamentari avanzata, della opportunità di riservare ai provvedimenti delegati la possibilità di stabilire eventualmente, ferma restando l'imprescindibile parità di dignità culturale e professionale di tutti i percorsi formativi all'insegnamento, una limitata diversità di durata dei percorsi suddetti, in particolare per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia;

la scelta legislativa suddetta, oltre a provocare una forte contrarietà tra i docenti della scuola dell'infanzia, che sentono sminuito innanzi tutto il loro decisivo contributo pedagogico, ha ingenerato preoccupazione e disagio in altre vaste fasce di personale docente, timorose di scelte attuative che « sventaglino » le ipotesi di durata formativa su tempistiche immotivatamente differenziate, magari al fine di poter poi proporre inquadramenti diversificati;

sia l'attuale funzione docente (nella scuola secondaria di primo e secondo grado) che quella futura (all'interno di ciascun ciclo scolastico) configurano una condizione totalmente paritaria tra tutti i docenti sotto il profilo culturale-professionale e normativo-operativo, al di là degli attuali inquadramenti,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di emanazione dei provvedimenti attuativi della legge discen-

dente dal disegno di legge in esame, una formazione iniziale di pari dignità e di pari durata per i docenti di tutti i livelli ed i cicli scolastici.

**\*\*9/3387/33.** Lion, Bulgarelli, Cento.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge in esame prevede che « la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti »;

a tale formulazione si è giunti al Senato, a fronte del testo di iniziativa governativa nel quale si prevedeva più esplicitamente « pari dignità e durata » per la formazione iniziale di tutti i docenti, per la considerazione, da alcuni parlamentari avanzata, della opportunità di riservare ai provvedimenti delegati la possibilità di stabilire eventualmente, ferma restando l'imprescindibile parità di dignità culturale e professionale di tutti i percorsi formativi all'insegnamento nella scuola dell'infanzia;

la scelta legislativa suddetta, oltre a provocare una forte contrarietà tra i docenti della scuola dell'infanzia, che sentono sminuito innanzitutto il loro decisivo contributo pedagogico, ha ingenerato preoccupazione e disagio in altre vaste fasce di personale docente, timorose di scelte attuative che « sventaglino » le ipotesi di durata formativa su tempistiche immotivatamente differenziate, magari al fine di poter poi proporre inquadramenti diversificati;

sia l'attuale funzione docente (nella scuola secondaria di primo e secondo grado) che quella futura (all'interno di ciascun ciclo scolastico) configurano una condizione totalmente paritaria tra tutti i docenti sotto il profilo culturale-professionale e normativo-operativo, al di là degli attuali inquadramenti,

impegna il Governo

a prevedere, in sede emanazione dei provvedimenti attuativi della legge discendente del disegno di legge in esame, una formazione iniziale di pari dignità e di pari durata per i docenti di tutti i livelli ed i cicli scolastici.

**\*\*9/3387/34.** Borrelli.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge in esame prevede che « la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti »;

a tale formulazione si è giunti al Senato, a fronte del testo di iniziativa governativa nel quale si prevedeva più esplicitamente « pari dignità e durata » per la formazione iniziale di tutti i docenti, per la considerazione, da alcuni parlamentari avanzata, della opportunità di riservare ai provvedimenti delegati la possibilità di stabilire eventualmente, ferma restando l'imprescindibile parità di dignità culturale e professionale di tutti i percorsi formativi all'insegnamento nella scuola dell'infanzia;

la scelta legislativa suddetta, oltre a provocare una forte contrarietà tra i docenti della scuola dell'infanzia, che sentono sminuito innanzitutto il loro decisivo contributo pedagogico, ha ingenerato preoccupazione e disagio in altre vaste fasce di personale docente, timorose di scelte attuative che « sventaglino » le ipotesi di durata formativa su tempistiche immotivatamente differenziate, magari al fine di poter poi proporre inquadramenti diversificati;

sia l'attuale funzione docente (nella scuola secondaria di primo e secondo grado) che quella futura (all'interno di ciascun ciclo scolastico) configurano una condizione totalmente paritaria tra tutti i

docenti sotto il profilo culturale-professionale e normativo-operativo, al di là degli attuali inquadramenti,

impegna il Governo

a prevedere, in sede emanazione dei provvedimenti attuativi della legge discendente del disegno di legge in esame, una formazione iniziale di pari dignità e di pari durata per i docenti di tutti i livelli ed i cicli scolastici.

**\*\*9/3387/37.** Iannuzzi, Realacci.

La Camera,

premesso che:

vi è una specifica vocazione turistico-alberghiera del nostro Paese, dove l'industria dell'ospitalità costituisce settore fondamentale dell'economia nazionale ed in riferimento alla quale è richiesta una sempre maggiore uniformità di *standard* formativi degli operatori, anche per continuare a garantire l'alto livello in termini occupazionali che la ha fino ad ora contraddistinta;

l'attuale sistema rappresentato dagli istituti turistici ed alberghieri di Stato costituisce un « fiore all'occhiello » dell'istruzione italiana, i cui alunni da sempre primeggiano nel confronto con i propri omologhi degli altri Paesi, anche nei concorsi internazionali, e spesso, in unione con i propri insegnanti tecnico-pratici di settore, si pongono al servizio di enti ed istituzioni dello Stato in occasione di manifestazioni ed eventi di alto livello;

nell'ambito della riforma del sistema scolastico e formativo, appare opportuno mantenere uno specifico indirizzo che garantisca per il settore un'adeguata qualità dell'istruzione-formazione a livello nazionale,

impegna il Governo

a prevedere, tra gli indirizzi in cui si articolerà l'istituendo liceo economico, un indirizzo turistico-alberghiero.

**9/3387/35.** Gamba, Coronella, Giuseppe Mancuso, Arrighi, Delmastro delle Vedove, Strano.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2, comma 1, lettera *h*), del disegno di legge in esame definisce assai genericamente i percorsi del futuro sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

la scelta legislativa suddetta, oltre a provocare una forte contrarietà tra i docenti degli istituti tecnici e professionali, che saranno presumibilmente inseriti nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale e sentono a rischio di svalorizzazione innanzi tutto il loro decisivo contributo pedagogico-didattico e di professionalizzazione a livello alto, ha generato preoccupazione e disagio anche in altre vaste fasce di cittadini, ed in particolare tra moltissimi genitori, che vi leggono il rischio di una futura preponderanza, nel canale professionale che sarà probabilmente scelto dai loro figli, di una preparazione professionale eccessivamente specifica e quindi non adeguata alle odierne esigenze di preparazione al lavoro, e tra gli imprenditori, timorosi di scelte attuative che pregiudichino la futura preparazione di quei quadri intermedi, oggi validamente « sfornati » dagli istituti tecnici, e di quei tecnici specifici di consistente bagaglio generale ora garantiti dagli istituti professionali, costituenti complessivamente l'ossatura tecnico-operativa principale delle aziende ed in generale del Paese,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di emanazione dei provvedimenti attuativi della legge discendente dal disegno di legge in esame, che all'interno dei percorsi di istruzione e

formazione professionale siano individuati tre distinti ambiti di strutturazione dei livelli delle prestazioni essenziali, equivalenti rispettivamente ai livelli di formazione culturale generale e di preparazione professionalizzante attualmente espressi nell'istruzione tecnica, nell'istruzione professionale e nella formazione professionale.

9/3387/36. Zanella, Bulgarelli, Cento.

La Camera,

premessi che:

si pone come esigenza prioritaria per la formazione iniziale degli insegnanti realizzare un adeguato equilibrio tra i momenti della preparazione disciplinare, della preparazione psico-pedagogico-didattica e della concreta esperienza nella scuola;

tale equilibrio deve essere diverso nella formazione degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria in ragione dei ruoli e delle funzioni anche profondamente differenti che, nei diversi gradi scolastici, competono ai momenti disciplinari o predisciplinari rispetto a quelli più ampiamente educativi e formativi;

la pari dignità nella formazione di tutti gli insegnanti va realizzata assicurando a ciascun insegnante una preparazione adeguata ai complessi e delicati compiti cui è chiamato, diversi in relazione alle diverse fasce di età;

occorre non disperdere, ma anzi potenziare l'esperienza positiva in corso della collaborazione fra università e scuola nella formazione universitaria degli insegnanti,

impegna il Governo

a emanare i decreti di cui al comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame assicurando il rispetto dei seguenti parametri:

1) intervenire sulla disciplina delle classi delle lauree triennali in modo che sia assicurata la possibilità di percorsi di studi finalizzati alla formazione degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria che dall'inizio prevedano sia una equilibrata preparazione nei campi psico-pedagogico, umanistico, scientifico, artistico e dell'educazione corporea, sia attività di laboratorio e tirocinio;

2) delineare i rapporti tra le facoltà e le strutture di ateneo o di interateneo di cui al comma 1, lettera *e*), dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, quanto alle responsabilità di programmazione e governo dei corsi di cui alla lettera *a*) dello stesso comma, nel senso di affidare alle facoltà competenze preminenti per gli aspetti di preparazione disciplinare, e alle strutture di ateneo o di interateneo responsabilità di coordinamento dei corsi per gli aspetti comuni e gli insegnamenti trasversali;

3) prevedere che i corsi di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame comprendano esperienze di insegnamento e di partecipazione alla vita della scuola, da organizzare e gestire con l'apporto coordinato di università e scuola, e che la valutazione positiva di tali esperienze sia condizione perché la laurea specialistica conseguita abbia valore abilitante;

4) anche in relazione a quanto indicato al punto 3, indicare che allo scopo di salvaguardare le preminenti finalità di approfondimento disciplinare di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, parte della formazione relativa alle didattiche disciplinari possa essere svolta nella fase del tirocinio di cui alla lettera *e*) del medesimo comma;

5) stabilire che le attività di tirocinio di cui al comma 1 lettera *e*) dell'articolo 5 del disegno di legge in esame siano valutate e che la valutazione positiva sia condizione necessaria al fine dell'accesso ai ruoli organici del personale docente;

6) valutare la possibilità che la laurea specialistica per gli insegnanti della scuola dell'infanzia possa essere conseguita con un numero di crediti più limitato rispetto a quelli necessari per le altre lauree, considerata la minore necessità di crediti in insegnamenti disciplinari;

7) prevedere che la formazione in servizio degli insegnanti di cui al comma 1, lettera g), dell'articolo 5 del disegno di legge in esame sia realizzata in collaborazione con le strutture dell'amministrazione scolastica;

8) prevedere adeguate e specifiche modalità di accesso ai corsi di laurea di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 5 del disegno di legge in esame e di riconoscimento dei crediti formativi maturati per i laureati secondo il vecchio ordinamento.

9/3387/**39**. Garagnani, Santulli, Palmieri.

La Camera,

premesso che:

recenti e approfondite ricerche scientifiche stanno dimostrando che la dislessia è un disturbo complesso difficilmente riconoscibile, se non negli aspetti più acuti, in quanto non collegabile ai normali parametri dell'intelligenza.

sarebbero circa il 3 per cento i ragazzi nella scuola italiana che, pur soffrendo di tale disturbo non sono riconosciuti e assistiti come dislessici con gravi conseguenze di apprendimento e di emarginazione scolastica;

appare pertanto necessario che, dopo la prima fase di frequenza scolastica, siano apportati nella scuola e presso le famiglie accertamenti volti a scoprire gli aspetti silenti e nascosti di tale disturbo,

impegna il Governo

a prevedere, nella fase attuativa, accordi fra il sistema scolastico e il sistema sanitario locale per indagini specialistiche

volte ad individuare l'entità del disturbo nella popolazione scolastica, al fine di provvedere alla necessaria rieducazione.

9/3387/**40**. Spina Diana, Parodi.

La Camera,

premesso che:

esiste un'ingiusta sperequazione delle retribuzioni degli insegnanti in rapporto ai carichi di lavoro, gli orari di lavoro, le funzioni ed i compiti che ciascuno di essi ha,

impegna il Governo

a porre in essere ogni utile iniziative affinché ciascun insegnante sia retribuito, anche utilizzando misure « accessorie », in rapporto ai carichi di lavoro, all'orario di lavoro, ai compiti ed alle funzioni che svolge.

9/3387/**41**. Boccia.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame detta i principi e criteri direttivi in tema di formazione degli insegnanti;

la costruzione della cittadinanza europea assume carattere prioritario sia nell'agenda politico-istituzionale dell'Unione Europea, sia nel quadro formativo e didattico culturale delle politiche scolastiche di tutti i Paesi membri;

il diritto alla mobilità culturale e professionale costituirà uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta costituzionale europea in via di stesura;

tale diritto deve poter essere pienamente esercitato anche dagli insegnanti italiani e a tale obiettivo essi devono risultare adeguatamente preparati sia in sede di formazione iniziale che di formazione continua;

esiste una grande difformità di strategie operanti a favore della formazione del diritto alla mobilità culturale e professionale dei cittadini europei nelle diverse dimensioni nazionali, in considerazione delle differenze storiche e culturali dei Paesi membri che costituiscono patrimonio irrinunciabile dell'Unione europea;

è necessario promuovere e sviluppare, in regime di sussidiarietà, l'armonizzazione dei processi concorrenti a sviluppare senso e visione della cittadinanza europea, unitariamente all'esercizio diffuso del diritto alla mobilità culturale e professionale;

è imminente l'assunzione da parte del Governo italiano della presidenza di turno dell'Unione europea,

impegna il Governo

ed in particolare il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, a concertare con i colleghi dei Paesi membri dell'Unione europea e a promuovere unitariamente iniziative e strategie, assistite dalla Commissione europea, che assicurino l'armonizzazione progressiva dei curricoli di formazione iniziale degli insegnanti;

a promuovere e sviluppare iniziative, anche regolamentari, che consentano agli italiani il pieno esercizio del loro diritto, in quanto cittadini europei, alla più ampia e libera mobilità culturale, professionale e lavorativa in seno all'Unione europea.

9/3387/42. Galvagno.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale;

l'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha aggiunto

all'esame di Stato da sostenersi in Valle d'Aosta un'ulteriore prova scritta di lingua francese;

l'attuale articolazione dell'esame di maturità in Valle d'Aosta, che penalizza gli studenti valdostani rispetto ai loro colleghi del resto d'Italia, è stata a più riprese contestata dal mondo della scuola valdostana nella sua più completa articolazione (studenti, insegnanti, genitori);

un sondaggio socio-linguistico, divulgato nel giugno scorso dalla « Fondazione E. Chanoux », con il patrocinio della Presidenza della regione valdostana, ha attestato al di sotto del due per cento la presenza di una comunità francofona in Valle d'Aosta;

per qualsiasi modifica all'impostazione dell'esame di maturità in Valle d'Aosta è necessaria una modifica della legislazione statale sopra richiamata;

è necessario agire nel rispetto del principio della libertà di scelta educativo-culturale, nell'ambito della tutela dell'identità nazionale e della specificità regionale della Valle d'Aosta, anche al fine di evitare penalizzazioni ai maturandi,

impegna il Governo

a predisporre, d'intesa con la regione Valle d'Aosta, le opportune modificazioni legislative a valere dalla maturità del prossimo anno scolastico affinché, nel rispetto dei principi esposti, l'esame di Stato da sostenersi in Valle d'Aosta preveda:

a) in affiancamento alla maturità in lingua italiana, articolata secondo omogenei criteri e principi nazionali, la possibilità di scelta, da parte dello studente, di una maturità parallela e alternativa, strutturata totalmente o parzialmente in lingua francese;

b) il conferimento, a seguito di positivo superamento della maturità francofona, di un attestato con valore legale di piena conoscenza della lingua francese.

9/3387/43. Palmieri, Garagnani.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge in esame prevede che « la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti »;

sia l'attuale funzione docente nella scuola secondaria di secondo grado, sia quella futura del ciclo scolastico secondario, configurano una condizione totalmente paritaria tra tutti i docenti che vi insegnano, sotto il profilo culturale-professionale e normativo-operativo, al di là degli attuali inquadramenti;

in particolare, la legge 3 maggio 1999, n. 124, all'articolo 5, comma 1, ha reso totalmente paritaria la condizione giuridica e la funzione docente degli insegnanti tecnico-pratici rispetto a tutti gli altri docenti, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, risultando essi in tal caso, ai sensi del disposto legislativo citato, del tutto paritariamente con titolari delle unitarie materie scolastiche cui sono preposti congiuntamente un docente tecnico-pratico ed un docente tecnico teorico, come hanno peraltro ulteriormente precisato sia la circolare ministeriale n. 28 del 2000, sia i decreti ministeriali sugli esami di Stato emanati a far data entrata in vigore della legge predetta;

la citata legge n. 124 del 1999, all'articolo 8, comma 3, ha inoltre disposto che « Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici », e tali docenti sono oggi totalmente inquadrati tra i docenti tecnico-pratici;

i docenti di trattamento testi, già docenti di stenografia e dattilografia, a loro volta, hanno attualmente ed hanno sempre avuto totale parità di funzione con

tutti gli altri docenti degli istituti di istruzione secondaria nei quali insegnano,

impegna il Governo

a statuire, con successivi provvedimenti legislativi, l'inquadramento nel sistema educativo di istruzione e formazione di tutti i docenti di stenodattilografia e trattamento testi e di tutti i docenti tecnico-pratici in servizio alla stessa data con incarico a tempo indeterminato.

9/3387/44. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Ascierio, Castellani, Gamba, Angela Napoli.

La Camera,

nell'esame del disegno di legge n. 3387 in materia di definizione delle norme generali sull'istruzione;

rilevato che l'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede che il Governo sia delegato ad adottare anche più decreti legislativi in coerenza però con le scelte educative della famiglia e con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche;

osservato che la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante « norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione », all'articolo 1, comma 3, sancisce che: « Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque accettandone il progetto educativo richieda di iscriversi », pregiudicando in tal modo la facoltà delle scuole private, nell'esercizio della loro autonomia, di stabilire nel progetto formativo proposto criteri particolari di merito per accedere a tali scuole da sempre rinomate come scuole prestigiose e per questo scelte dalle famiglie per l'educazione dei propri figli;

impegna il Governo

ad adottare, all'atto dell'emanazione dei decreti legislativi delegati, norme volte a

garantire l'effettivo dispiegarsi dei principi di autonomia delle istituzioni scolastiche e di cooperazione tra scuola e genitori, come richiamati dall'articolo 1, al fine di assicurare alle scuole paritarie la possibilità di salvaguardare la propria specificità formativa e qualitativa, anche attraverso una valutazione dei progressi meriti scolastici e dei crediti formativi degli studenti che chiedono l'iscrizione.

9/3387/**45**. Brugger, Zeller, Widman, Detomas, Collè, Bressa.

La Camera,

premesso:

che gli scambi culturali costituiti anche dai soggiorni individuali di studio nella scuola secondaria superiore, inquadrati nella cosiddetta « mobilità studentesca internazionale » disciplinata dalle circolari ministeriali 17 marzo 1997 n. 181 e 8 ottobre 1999 n. 236, negli scorsi anni hanno dato ottima prova, contribuendo in modo assai importante alla formazione culturale di molti studenti italiani;

che, nell'ambito della complessiva riforma dell'istruzione e formazione, appare opportuno non solo mantenere la possibilità per gli studenti italiani di partecipare a soggiorni di studio all'estero, ma anzi ampliarla e rendere più facile l'accesso alla « mobilità studentesca internazionale »;

impegna il Governo

ad adeguare tempestivamente le disposizioni contenute nelle ricordate circolari alle eventuali diverse evenienze derivanti dall'emanazione delle norme delegate di riforma del sistema dell'istruzione e della formazione.

9/3387/**46**. Strano, Gamba, Airaghi.

La Camera,

esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

impegna il Governo

nell'ambito dell'attuazione del nuovo sistema di istruzione e formazione, ad evitare l'equiparazione dei centri di formazione professionale agli istituti professionali maggiormente qualificati e qualificanti.

9/3387/**47**. Airaghi.

La Camera,

esaminato il testo di « Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

considerato l'articolo 5, comma 3,

impegna il Governo

1. Per i docenti che, sprovvisti dell'abilitazione/idoneità, siano in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonchè del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (Isef) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di misura o Istituto musicale pareggiato, e del diploma di Maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico professionale, del diploma di maturità magistrale, del diploma scuola magistrale ad istituire presso le facoltà di

Scienze della formazione o altra sede universitaria un corso di formazione professionale post-specializzazione della durata di 400 ore il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia valore di esame di Stato e abiliti all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola secondaria (secondo la classe di concorso o ambito disciplinare indicati all'atto dell'iscrizione), nella scuola materna o nella scuola elementare; ovvero al termine di tale corso i frequentanti debbano sostenere un esame di Stato con valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, entro l'anno scolastico 2003-2004. A questi corsi non possono accedere coloro che sono già in possesso di una abilitazione e/o idoneità.

2. Per i docenti che, in possesso del requisito di insegnamento per almeno 360 giorni su posti di sostegno e dell'abilitazione/idoneità, ma sprovvisti del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, ad istituire presso le facoltà di Scienze della Formazione o altra sede universitaria un apposito corso di specializzazione della durata di 400 ore il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, sia equiparato al diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e, quindi, sia titolo valido per l'insegnamento di sostegno.

3. Per i docenti che, in possesso del requisito di insegnamento per almeno 360 giorni su posti di sostegno, ma sprovvisti dell'abilitazione/idoneità e del diploma biennale di specializzazione per le attività

di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (Isef) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di conservatorio di musica o istituto musicale pareggiato, e del diploma di maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico professionale, del diploma di maturità magistrale, del diploma di scuola magistrale ad istituire presso le facoltà di scienze della formazione o altra sede universitaria un corso di formazione professionale della durata di 400 ore il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia valore di esame di Stato e abiliti all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola secondaria (secondo la classe di concorso o ambito disciplinare indicati all'atto dell'iscrizione), nella scuola materna o nella scuola elementare; ovvero al termine di tale corso i frequentanti debbano sostenere un esame di Stato con valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostenuto dall'articolo 1, comma 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124 entro l'anno scolastico 2003-2004. Nonché ad istituire, per coloro che abbiano conseguito l'abilitazione/idoneità di cui sopra, presso le facoltà di scienze della formazione o altra sede universitaria un apposito corso di specializzazione della durata di 400 ore il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, sia equiparato al diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e, quindi, sia titolo valido per l'insegnamento di sostegno. A questi corsi non possono accedere coloro che sono già in possesso di una abilitazione e/o idoneità.

4. Per i docenti che in possesso del requisito di insegnamento per almeno 360 giorni, ma sprovvisti dell'abilitazione/idoneità nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di educazione fisica (Isef) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di conservatorio di musica o istituto musicale pareggiato, e del diploma di maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico professionale, del diploma di maturità magistrale, del diploma di scuola magistrale ad istituire presso le facoltà di scienze della formazione o altra sede universitaria un corso di formazione professionale della durata di 400 ore il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia valore e esame di Stato e abiliti all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola secondaria (secondo la classe di concorso o ambito disciplinare indicati all'atto dell'iscrizione), nella scuola materna o nella scuola elementare; ovvero al termine di tale corso i frequentanti debbano sostenere un esame di Stato con valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, entro l'anno scolastico 2003/2004.

9/3387/48. Lisi, Butti, Maggi.

La Camera,

premesso che,

la dislessia è un disturbo specifico d'apprendimento che riguarda la lettura e la scrittura. La difficoltà di lettura (lentezza, errori) può essere più o meno grave e spesso si accompagna a problemi nella scrittura (scambio e inversione di lettere, lentezza, errata direzionalità nella scrittura, inesatta legatura dei segni e delle parole, errato uso dello spazio su foglio) e/o nel calcolo (difficoltà nel contare al-

l'indietro, salto nella numerazione, difficoltà ad imparare le tabelline, eccetera);

essa può verificarsi in ragazzi con normale intelligenza, in altre parole senza handicap neurologici o sensoriali (uditivi, visivi) e in assenza di situazioni di svantaggio sociale;

si tratta di un problema piuttosto frequente, che in Italia interessa il 4 per cento della popolazione scolastica;

i ragazzi dislessici ora non hanno nessuna tutela specifica, a differenza di quanto accade in numerosi paesi europei (in particolare in Inghilterra);

è necessario trovare riferimenti didattici e riferimenti legislativi per fare in modo che i ragazzi dislessici possano mettere a frutto la loro normale intelligenza e le loro spesso vivaci e creative abilità;

è necessario rivedere la didattica e modificarla in modo da semplificare il godimento del sapere permettendo l'uso di strumenti che facilitino la conquista della conoscenza;

l'intelligenza presente nei ragazzi dislessici e conseguenti consapevolezze e sensibilità, non consentono, o meglio non rendono opportuno, nella maggioranza dei casi, l'utilizzo della legge n. 104 del 1992, che permette un percorso agevolato, ma richiede una segnalazione di handicap;

impegna il Governo a:

riconoscere l'esistenza nella scuola, di persone con disturbi specifici d'apprendimento (DSA), promuovendo azioni finalizzate al raggiungimento del successo formativo delle persone con DSA;

prevedere la formazione degli insegnanti, sulle difficoltà specifiche d'apprendimento DSA.

9/3387/49. Fratta Pasini, Zanettin, Alberto Giorgetti.